

TORNATA DEL 25 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione — Atti diversi — Sequito della discussione del progetto di legge per ordinamenti nelle Università di Sardegna — Chiusura della discussione generale — Emendamento del deputato Demaria agli articoli 1 e 2 — Osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica e dei deputati Decastro, Sulis e Cadorna relatore — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 — Emendamenti dei deputati Sineo e Mellana all'articolo 11 — Approvazione di quello di quest'ultimo e degli articoli 12 e 13 — Proposizione soppressiva e sospensiva dei deputati Michelini e Jacquemoud Antonio all'articolo 14 — Approvazione della prima — votazione ed approvazione della legge — Sviluppo del progetto di legge del deputato Antonini per la formazione di un nuovo catasto — Opposizioni del deputato Di Revel — Osservazioni dei deputati Mellana, Lanza, Valerio L. e Fagnani — Presa in considerazione del progetto di legge.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2758. Il municipio e molti altri abitanti della città di Carmagnola (fra tutti 409) presentano una petizione identica a quella segnata col numero 2650^{bis}

2759. Il Consiglio comunale di St-Julien, in conformità del voto emesso dal Consiglio divisionale di Annecy, chiede stabilirsi quivi un capoluogo d'intendenza.

2740. Il Consiglio delegato del comune di Viry ricorre perchè non venga soppresso il tribunale di prima cognizione di St-Julien, e ad un tempo perchè venga ristabilita l'antica provincia di Carouge.

2741. I Consigli comunali di Vulbens, Chevrier, Dingy, Savigny, Epagny, Vallery e Chenex (mandamento di St-Julien) ricorrono con petizione analoga alla precedente.

2742. Il Consiglio comunale di St-Blaise, id.

2743. Il Consiglio comunale di Andilly, id.

2744. Il Consiglio comunale di Copponex, id.

2745. Il Consiglio comunale di Thairy, id.

2745^{bis} Il Consiglio comunale di Présilly, id.

2746. Il Consiglio comunale di Neydens, id.

2747. Il Consiglio comunale di Beaumont, id.

2748. Il Consiglio comunale di Feigères, id.

2749. Il Consiglio comunale di Chenex, id.

2750. Il Consiglio comunale di Vers, id.

2751. Il Consiglio comunale di Cernex, id.

2752. Il Consiglio comunale di Bossey, id.

2753. Il Consiglio comunale di Contamine chiede ristabilirsi la provincia di Carouge, e simultaneamente un mandamento che abbia per capoluogo il borgo di Frangy.

2754. Il municipio e varii abitanti del comune di Clarafond (mandamento di Seyssel) ricorrono con petizione identica a quella segnata col numero 2740.

2755. Il municipio e varii abitanti del comune di Usinens, id.

2756. Il municipio e varii abitanti del comune di Chesse-naz, id.

2757. Il municipio e varii abitanti del comune di St-Germain, id.

2758. Il municipio e varii abitanti del comune di Vanzy, id.

2759. Il municipio e varii abitanti del comune di Chêne, id.

2760. Il municipio e varii abitanti del comune di Marlioz (mandamento di St-Julien) ricorrono con petizione identica a quelle segnate coi numeri 2740 e 2753.

2761. Il municipio e varii abitanti del comune di Arcine (mandamento di Seyssel) ricorrono con petizione identica a quella segnata al numero 2740.

2762. Varii abitanti del comune di Seyssel, id.

2763. Il municipio e varii abitanti del comune di Frangy ricorrono con petizione identica a quelle segnate coi numeri 2740 e 2753.

2764. Il municipio e varii abitanti del comune di Challonges (mandamento di Seyssel) ricorrono con petizione identica a quella segnata col numero 2740.

2765. Il municipio e varii abitanti del comune di Francens, id.

2766. Il municipio e alcuni abitanti del comune di Jonsier (mandamento di St-Julien) ricorrono con petizione identica a quelle segnate coi numeri 2740 e 2753.

2767. Alcuni cittadini, cacciatori della provincia di Faucigny, pregano la Camera a volere in via d'urgenza modificare, in alcune parti che indicano, la legge del 25 luglio 1844, che regola il diritto di caccia nella Savoia, ovvero a lasciare al Ministero facoltà di provvedere per semplici decreti reali.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, invito il signor Mollard alla tribuna per dar lettura della relazione che credo abbia in pronto.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AMMISSIONE DEGLI AVVOCATI AL PATROCINIO DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE.

MOLLARD, relatore, presenta la relazione su detto progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 260.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

BASTIAN. Je prie la Chambre de vouloir déclarer d'urgence la pétition sous le numéro 2767, relative à la chasse, présentée par les chasseurs du Faucigny.

Si je fais cette demande, ce n'est pas que j'aie l'espérance qu'une loi puisse être présentée et discutée dans cette Session, car nous sommes à la fin; nous avons encore le budget à passer, et d'ailleurs la dernière votation de la Chambre sur la perception de l'impôt me fait pressentir une prorogation prochaine; mais j'ai eu principalement pour but de rappeler au ministre, que cette loi, sollicitée et promise à chaque législation, a été mise en oubli, et de l'inviter à la présenter le plus tôt possible.

Si cette loi est nécessaire pour le Piémont, elle est urgente, indispensable pour la Savoie, où la permission de chasser est illusoire (excepté pour le trésor), illusoire pour la chasse au chien d'arrêt, car, ouverte seulement au premier septembre, époque à laquelle la campagne est nue et sans gibier, elle est fermée au premier janvier; bien plus illusoire encore pour la chasse au courant, car elle s'ouvre seulement au 15 octobre et est défendue à la neige.

En attendant la proposition d'une loi générale qui fasse disparaître l'injustice dont la Savoie a droit de se plaindre, j'aurai l'honneur de déposer demain sur le bureau un projet de loi en un seul article aux fins de faire cesser pour cette année, *au moins sur la chasse*, l'inégalité qui existe entre le Piémont et la Savoie.

BERTOLINI. Io appoggio la proposizione fatta dal signor Bastian, massimamente che nella scorsa Legislatura si diede già una petizione relativa a quest'oggetto.

La Commissione l'accolse favorevolmente, e fu rimandata al Ministero. Ma questo, come accadde già per altre petizioni, non vi ha ancora provveduto.

Per conseguenza pare anche a me urgente che questa petizione sia tosto riferita, affinché il Ministero provveda.

PRESIDENTE. Consulto la Camera sopra questa domanda d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

BENSO GASPARE. Colla petizione 2738 il municipio della città di Carmagnola e molti cittadini della medesima sollecitano i provvedimenti per la pronta attuazione della strada da Torino a Savigliano per mezzo della società a tale oggetto istituita. Siccome la Camera nella tornata di martedì avrebbe inviate al signor ministro dei lavori pubblici tutte le petizioni relative a questa strada, ed il signor ministro assicurò che se ne sarebbe occupato senza indugio, io prego la Camera a voler decretare d'urgenza questa petizione, salvo che si volesse senza più ordinarne il rinvio allo stesso signor ministro, atteso che avrebbe lo stesso oggetto delle citate petizioni. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Il deputato Benso nella sua proposta chiede che la petizione 2738 venga o decretata d'urgenza, o immediatamente trasmessa al signor ministro dei lavori pubblici.

Porrò ai voti questa seconda conclusione.

Quelli che credono che si possa rimandare al signor ministro direttamente vogliono alzarsi.

(La Camera decreta il rinvio al ministro.)

JACQUIER. Je prie la Chambre de vouloir déclarer d'urgence les diverses pétitions qui ont été présentées, soit à cette séance, soit à celle de mardi dernier.

Ces pétitions ont pour but, d'une part, de réunir pour le judiciaire le mandement d'Annemasse et de Reignier à la province du Faucigny, de laquelle dépendent administrativement. Si je ne me trompe, il doit y avoir une autre pétition de diverses communes de l'autre côté de Salives, qui demandent le rétablissement de la province de St-Julien.

Je demande à la Chambre de les déclarer d'urgence afin qu'elles puissent être rapportées ensemble, car le sujet de ces différentes pétitions étant sous certains rapports en opposition directe, il est bon qu'elle soient simultanément examinées.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNI ORDINAMENTI NELLE UNIVERSITÀ DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla legge che contiene varii ordinamenti per le Università di Cagliari e di Sassari. (V. vol. *Documenti*, pagina 274.)

Se niuno domanda la parola, consulterò la Camera se intenda che sia chiusa la discussione generale.

(È approvata la chiusura della discussione generale.)

Allora viene la discussione degli articoli. L'articolo 1° è così concepito:

« Sono istituite in ciascuna delle due Università di Cagliari e di Sassari due nuove cattedre di diritto, sicché il numero dei professori sarà recato da sei ad otto. »

DEMARIA. Io intenderei di proporre un altro articolo in sostituzione del primo della presente legge, consentaneo alle cose da me esposte nella discussione generale. Il mio articolo farebbe sì che invece d'istituire le due nuove cattedre della facoltà legale delle Università di Cagliari e Sassari, e così consacrare la continuazione dell'esistenza di due Università nell'isola di Sardegna, non si stabilissero che in una sola di queste due Università, e le altre due cattedre venissero piuttosto stabilite nella facoltà medico-chirurgica o matematica, o di scienze naturali, le quali, egualmente che la facoltà legale, difettano. E per dimostrare la convenienza di questo mio emendamento mi farò a provare in brevi parole anzi tutto che importa di consacrare fin d'ora il principio (senza decretare la soppressione di una delle Università) della futura riunione delle due Università in una, e dimostrerò che quand'anche la mia proposta paresse in un senso opposto a quanto venne indicato dalla Commissione, tuttavia è più consentaneo il mio articolo alle viste della Commissione stessa, di ciò che sia il progetto di legge dalla medesima proposto.

Ci è stato detto ieri che non conveniva proclamare questo principio per gravissime ragioni, e si è detto che questo principio proclamato fin d'ora avrebbe arrecato gravissimi inconvenienti.

Io non credo che la proclamazione fin d'ora di un principio giusto, di un principio vero, di una necessità inevitabile, possa recare inconvenienti.

Io mi accosterei al progetto della Commissione se almeno lasciasse intatto il principio della necessità della riunione delle due Università in una sola in avvenire; ma questo principio non è più lasciato intatto dalla proposta stessa.

Diffatti la Commissione, proponendo che in ambedue le Università si creino due nuove cattedre, è evidente che è lo stesso che volere che tutti gli ordinamenti che si faranno per l'istruzione pubblica universitaria in Sardegna, prima che sia proclamata la riunione delle due Università, si facciano secondo l'antico sistema e come se queste due Università dovessero continuare ad esistere ambedue.

Ora io credo che importa di avvezzare la mente dei Sardi all'idea della ineluttabile necessità di ridurre le due Università in una sola; io non vedo alcun inconveniente a proclamare fin d'ora questo principio; la perturbazione che potrebbe produrre nell'animo dei Sardi non può essere effetto di animo annebbiato dai pregiudizi locali e di una apprezzazione non sufficientemente imparziale della questione.

Il voler ristarsi dal proclamare fin d'ora questo principio sarebbe lo stesso (scusatemi una similitudine presa dalla professione alla quale io sono addetto), sarebbe lo stesso quanto l'esitare ad indicare per un male evidente un rimedio inevitabile al malato, perchè il malato non si spaventi di questo rimedio; ora di questa precauzione non si usa che colle menti deboli, che coi ragazzi; i Sardi sono abbastanza illuminati ed amanti dell'istruzione pubblica nel loro paese per adontarsi, per perturbarsi della proclamazione di questo principio inevitabile; io credo pertanto che importa di ammettere l'articolo da me proposto, quand'anche da esso si possa presumere che miri ad una, o vicina, o lontana riunione delle due Università.

Il mio articolo propone che in una sola delle due Università si aumenti una cattedra di legge. Ma si dirà: se si aumentano in una delle due Università finchè la riunione non è fatta, non vi ha ragione per non aumentarla eziandio nell'altra. Ora a questo io risponderò col fatto; io dirò che nell'Università di Cagliari si sono già venute aggiungendo cattedre che non si sono aggiunte in quella di Sassari; nell'Università di Cagliari vi sono già 10 cattedre di più che nell'Università di Sassari, cosicchè questa obbiezione non verrebbe a combattere la proposizione da me fatta.

Vengo ora a dimostrare che i bisogni non sono meno urgenti e meno evidenti nelle altre facoltà che nelle facoltà legali; l'urgenza e la necessità dei provvedimenti piuttosto in una facoltà che in un'altra si deducono, e dal numero dei professori che sono nelle facoltà medesime, e dai mezzi d'istruzione che l'una e l'altra di queste facoltà presentano; ora se noi guardiamo al numero dei professori, è facile a convincersi che, numericamente calcolando, abbisogneranno aggiunte piuttosto nelle altre facoltà che nelle facoltà legali.

Diffatti noi vediamo che in complesso, mentre nella Università di Torino il numero dei professori di legge sta come 14 a 50, in quella di Cagliari sta come 6 a 20, in quella di Sassari sta come 6 a 15. Numericamente dunque la necessità di ammettere professori è piuttosto nelle altre facoltà di quello che sia nella facoltà legale. Quanto poi ai risultati procurati dall'istruzione data nelle une e nelle altre facoltà, io mi appello alla storia: la storia ci dice primieramente che dall'istituzione delle due Università l'istruzione data nella facoltà legale ha procurato degli uomini eminenti, che sedettero sul continente nelle supreme magistrature; ci ha procurato gli Azuni, i Siuron, i Garau; ci ha procurato anche ai giorni nostri eminenti personaggi, dei quali gli uni seggono nel Consiglio del principe, gli altri presiedono ad una delle Camere del Parlamento. Al contrario, o signori, l'istruzione data nelle altre facoltà, nelle Università della Sardegna, dalla loro istituzione in poi non ha procurato un solo uomo la cui fama abbia varcati i confini dell'isola medesima, se si eccettuino alcuni distinti, tra i quali io nominerò i medici Farina e Leo.

Del resto, nelle altre facoltà non uno si è levato a qualche fama, e se le condizioni naturali dell'isola vennero illustrate, lo furono da dotti del continente colà mandati ad insegnare alcuni dei rami di queste scienze.

Perchè dunque questa differenza? Perchè tanti uomini eminenti furono somministrati in copia dalla facoltà legale, e non dalle altre? La causa non è certamente da cercarsi nella imperfezione dell'istruzione data in queste facoltà, ma dalla maggior facilità che si trova a supplire cogli studii privati all'imperfezione dell'insegnamento pubblico della facoltà legale, e dall'impossibilità che si ha di supplire collo studio privato al difetto dell'insegnamento delle altre facoltà. Diffatti io vi domando se si possa dire che i Sardi, così perspicaci, così chiari nella facoltà legale, non avrebbero eguale eccellenza conseguita nelle altre facoltà se ad essi fossero somministrati i mezzi.

E la verità di questa asserzione noi la crediamo provata dal raffronto numerico delle cattedre delle diverse facoltà che io vado ad esporvi. Nelle Università della Sardegna, paragonate a quelle del continente, noi abbiamo un' inferiorità somma nel numero dei professori: diffatti nell'Università di Torino noi abbiamo in legale il numero di 14 professori, mentre 6 sono a Cagliari, 6 a Sassari; nell'eloquenza e filosofia noi abbiamo nell'Università di Torino 16 professori, in quelle di Cagliari e di Sassari due soli; nelle scienze fisiche e matematiche noi abbiamo nell'Università di Torino 17 professori, in quella di Cagliari 7, in quella di Sassari 3; nelle facoltà medico-chirurgiche l'Università di Torino ha 13 professori, quella di Cagliari 8, quella di Sassari 7.

Se poi rivolgiamo l'attenzione agli stabilimenti scientifici, senza i quali nulla si può ottenere nell'insegnamento delle scienze medico-chirurgiche e naturali, noi vediamo che colle cifre assegnate a questi stabilimenti in Sardegna è impossibile che nella Università della medesima si possano fare buoni studii compiuti, ma studii appena appena sufficienti; noi vediamo che quanto ai musei zoologici e mineralogici, sono assegnate per quello di Torino lire 7500, per quello di Cagliari lire 480, per quello di Sassari nulla è assegnato, perchè il museo non esiste.

Quanto all'orto botanico, nell'Università di Torino sono assegnate lire 9500, nulla a Cagliari, nulla a Sassari, perchè questi orti mancano.

Nell'Università di Torino il laboratorio anatomico ha lire 3000, nelle due Università della Sardegna non ha che lire 480; il laboratorio chimico ha nell'Università di Torino lire 3000, in quella di Cagliari lire 288, in quella di Sassari, arrossisco al dirlo, non ha che lire 96.

Il laboratorio fisico ha nell'Università di Torino lire 2800, a Cagliari nulla, in quella di Sassari lire 126.

Egli è dunque evidente che l' inferiorità, l'imperfezione degli studii nelle altre facoltà sta veramente nell'insufficienza e nel numero delle cattedre, delle quali alcune mancano affatto, e nella mancanza per quelle che esistono di sufficienti mezzi perchè il loro insegnamento diventi fruttuoso.

Noi abbiamo veduto che coll'insegnamento legale si potevano avere uomini compiuti, ed abbiamo veduto altresì che coll'insegnamento, del quale ho sinora tratteggiato la misera condizione delle altre facoltà, non si hanno uomini sufficienti allo scopo che essi si prefiggono nell'intraprendere i rispettivi studii di queste facoltà.

Pertanto da questi raffronti è abbastanza chiaramente dimostrato, che se vi è urgenza di migliorare la condizione degli studii, quest'urgenza non si appalesa menomamente nella facoltà legale più che nelle altre facoltà; anzi somma ho di-

mostrato essere quest'urgenza nelle facoltà di cui ho sinora parlato.

Ond'è che affine di provvedere in parte a quest'urgenza io ho proposto la sostituzione degli articoli che ho depono sul banco della Presidenza al primo articolo di questa legge. Non so se la Camera vorrà accogliere cotesta mia proposta; in caso contrario avrò almeno avuto campo di mettere sotto gli occhi della medesima e del paese lo stato dell'insegnamento universitario in Sardegna, al quale è urgente quando che sia od al più presto possibile di provvedere coi più efficaci rimedii che siano richiesti.

PRESIDENTE. Il deputato Demaria propone in surrogazione dell'articolo 1° di questa legge i due articoli seguenti:

« Art. 1. Sono istituite in una delle due Università della Sardegna due nuove cattedre di diritto, sicchè il numero dei professori sarà recato da sei ad otto.

« Art. 2. Sono pure istituite nell'una e nell'altra delle stesse Università due nuove cattedre da aggiungersi alle attualmente esistenti nella facoltà medico-chirurgica, oppure per quei rami di scienze naturali, o fisico-matematiche, di cui sarà giudicato più necessario l'immediato insegnamento. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

MAMELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Senza ripetere quello che ieri diffusamente è stato detto, mi limiterò ad accennare la differenza che havvi fra gli studii medico-chirurgici ed i legali nelle due Università di Sardegna. La differenza sta in questo, che, sebbene imperfetti ed incompiuti, sono però tuttavia in armonia coi tempi, cosicchè se questi studii non servono a raggiungere l'altezza del progresso di queste scienze, almeno sono buoni studii preparatorii che possono portare ottimi risultati, mentre quelli di giurisprudenza nella Sardegna non solo sono imperfetti, ma sono assurdi perchè contrarii ai tempi.

Quale è lo studio di giurisprudenza che si fa in Sardegna? Lo studio è puro e pretto del diritto romano. Se si trattasse di formare buoni giureconsulti nei tempi di Giunio di Papi-niano, sarebbe cosa buona; ma può egli questo sistema sussistere ancora ai tempi nostri, in cui questi studii hanno fatto tanti progressi, specialmente nel diritto pubblico? Ognuno vede che questo sistema assolutamente non può più esistere.

Si è detto: con questi studii si formarono buoni giureconsulti; e qui mi occorre di ringraziare il signor professore Demaria della sua gentilezza; ma mi pare che la differenza che io notava negli studii legali tra la Sardegna ed il continente non esisteva ancora in addietro come esiste ai nostri tempi. Per l'addietro tutto lo studio della giurisprudenza era ristretto al diritto romano ed al diritto canonico, e quindi lo studioso facilmente poteva conseguire questa perfezione perchè acquistava così un corredo di cognizioni del diritto romano e canonico, e poteva riuscire buon giureconsulto in tutte le parti del mondo. Oggi i tempi sono affatto diversi, e queste sono cose che si misurano dai tempi presenti e non dal passato. Per il passato questi studii hanno bastato, ma ora bisogna fare un confronto esatto delle varie circostanze che accompagnano i fatti stessi. In oggi bisogna estendere maggiormente questi studii, e per estenderli bisogna aumentarli di 2, 3, 5 cattedre. E qui mi dispiace che io debba contrapporre i miei lumi, che sono ristretti in questa materia, e non uguali pertanto a quelli del signor professore Demaria.

Gli studii medico-chirurgici non potranno arrivare mai ad un sistema compiuto se non coll'aumento di professori; ma se si aumentano le cattedre, bisognerà anche aumentare gli stabilimenti che a quelle sono relativi. Ora, tanto in Cagliari,

quanto in Sassari, mancano ancora gli ospedali, mancano gli orti botanici, i teatri chimici ed anatomici, i musei, insomma tutti gli accessori. E senza possedere tutto questo, come sarà possibile di avere un insegnamento compiuto?

Ecco dunque l'impossibile da che nasce. Nulla sarebbe pertanto il rimedio proposto non soltanto se si volesse creare una cattedra, ma anche se si volessero creare dieci cattedre.

Dopo questi cenni generali, io nell'oppormi agli emendamenti presentati interrogherò qual è l'oggetto per cui il professore Demaria ha proposto questi emendamenti. L'oggetto è per imprimere nella mente dei Sardi, che è impossibile che possano più a lungo sussistere due Università, e che appena appena le circostanze lo comporteranno, esse dovranno assolutamente fondersi in una. Questo scopo si consegue egli cogli emendamenti? Io credo che no. Quando si volesse discutere se si debbono istituire quattro nuove cattedre, due per la facoltà legale e due per la facoltà medica e chirurgica, in quale delle due Università si collocheranno le une e le altre? Chi è che deve risolvere queste questioni? Sono io, od il Parlamento? Chi dirà quale delle due Università dovrà sopprimersi? Chi se debbono sopprimersi entrambe, chè anche questa è una quistione sulla quale la Camera dovrebbe tornare?

Io confido nella saviezza del Parlamento, e son persuaso che non si verrà mai a questi rimedii estremi, ma se vi si volesse venire, mi pare che questi emendamenti pregiudicherebbero gravemente la questione.

Ora mi limito a questi pochi riflessi, e lascio la parola a chi già dimostrò volerli pure combattere.

DECASTRO. Nessuno certamente contrasta che molto ancora rimane a fare in Sardegna pel buon andamento degli studii universitari, e che non vi è parte di insegnamento nel quale sia minore l'urgenza d'un provvedimento tale che in miglior modo lo riordini e lo riformi, specialmente in quanto ha rapporto alle scienze naturali. Ma che perciò? Per quel meglio che si dovrebbe fare si dovrà dunque impedire quel po' di bene che oggi si può fare? Una delle due cose, o signori: o che si vuole sinceramente consentire nella proposita riforma, ancorchè parziale, o che non se ne vuole nessuna, apponendo tali condizioni il cui adempimento esige una intiera e radicale riforma dell'istruzione superiore nell'isola, la quale, atteso le sue circostanze attuali, è ora pressochè impossibile.

L'onorevole deputato Demaria, per provare che l'insegnamento delle scienze legali in Sardegna non è in quello stato d'imperfezione in cui trovansi le scienze medico-chirurgiche, mise innanzi i nomi di parecchi personaggi sardi eminenti nelle scienze legali, come l'Azuni, il Siuron, al cui confronto, egli disse, è troppo scarso il numero degli uomini ugualmente illustri nella facoltà medica e chirurgica. Ma l'onorevole deputato avrebbe prima dovuto riflettere, che se quei distinti giureconsulti levarono di sè altissima fama, si fu appunto perchè quella dottrina se la procacciarono essi medesimi da sè, o vennero ad apprenderla nel continente con gravi dispendi e con immense fatiche. Se dal nome d'un Azuni egli ne arguì che l'insegnamento degli studii di legge in Sardegna non è in quella deplorabile condizione che si pretende, perchè dal nome d'un Leo e d'un Farina non fece egli la medesima induzione a riguardo delle scienze mediche? Forse che il nome d'un Leo cede in celebrità a quello dell'Azuni?

La ragione adunque bisogna cercarla in tutt'altro luogo che nello stato dell'insegnamento legale in Sardegna; bisogna cercarla non nelle cose, ma negli uomini, e nelle circostanze favorevoli che costoro si ebbero onde meglio addottrinarsi.

Mi oppongo pertanto all'emendamento proposto dall'ono-

revole preopinante: 1° perchè lo trovo inutile; 2° perchè lo trovo illusorio. Lo trovo inutile perchè colla presente legge non è punto pregiudicata la questione della riduzione delle due Università in una sola; e a ciò provvede abbastanza l'ultimo articolo col quale espressamente si dichiara che i miglioramenti introdotti colla presente legge nell'insegnamento universitario della Sardegna non hanno per iscopo di pregiudicare la questione relativa al modo di riordinare in avvenire quegli studi conformemente all'utile della Sardegna e dello Stato. Lo trovo illusorio, perchè, domando io, quand'è che l'onorevole deputato Demaria spera di veder ridotto in atto questo suo principio?

Per tal effetto due sole vie, a parer mio, si presentano: o quella di abolire le due Università formandone una sola, o quella di dividere tra le due Università l'insegnamento delle varie facoltà che in entrambe s'insegnano.

Supposto il primo caso, io chiedo al preopinante: quale delle due Università si dovrebbe abolire? Quella di Sassari, ovvero quella di Cagliari? Ma nell'uno e nell'altro caso sarebbe assolutamente necessario che non si venisse a questa abolizione prima che il sistema stradale fosse interamente compiuto, perchè senza queste vie di comunicazione gli abitanti della parte meridionale o settentrionale dell'isola andrebbero incontro a gravi difficoltà e a gravissimi dispendi nel dover mandare e mantenere i loro figli nel luogo dell'Università.

Riflettete di grazia, o signori, alla struttura geografica della Sardegna, e tenete conto che quella strada che ora da un capo all'altro la congiunge non è centrale per potersi dire d'essere accessibile da tutti i punti, ma litorale. Voi godete del beneficio d'un compiuto sistema stradale, godete dell'immenso vantaggio d'una strada ferrata che in poche ore vi trasporta a Genova. Ma che direste, se abolita l'Università di Torino si lasciasse solo sussistere quella di Genova, e là in quella estrema parte dello Stato foste costretti a mandar i vostri figli per apprendervi le scienze? Adunque ciò che non è utile e conveniente per voi lo sarà per la Sardegna?

Io penso, o signori, che dovendosi stabilire una sola Università in Sardegna, questa dovrebbe stabilirsi nel centro. Ma il progetto d'una Università centrale nell'isola è oggi giorno, e lo sarà ancora per lungo corso d'anni, un vero sogno, una utopia; chè sventuratamente le cose non possono ridursi ad atto così facilmente come si concepiscono.

Dovrebbe adunque l'onorevole preopinante prima di vedere effettuarsi il suo progetto aspettare ancora un lungo corso d'anni, sino a tanto almeno che fossero compiute tutte le strade.

Dovrebbe colla sua sapienza concorrere a spandere nell'isola quella luce di civiltà necessaria ad estinguere le gare municipali, e una luce di civiltà ancora molto maggiore di quella di cui oggi si gloria l'Italia, perchè anche in Italia, malgrado tanta civiltà di tempi, tante sventure patite, durano tuttavia quelle stesse gare, quelle stesse rivalità deplorate da Dante, le quali sono d'ostacolo a quell'intima unione che con un solo vincolo dovrebbe legare da un capo all'altro in una santa alleanza i popoli della Penisola, e tutti stringerli nel voto d'una sola patria.

Dovrebbe pure il deputato Demaria unire le sue preghiere a quelle di tutti i Sardi per indurre l'onorevolissimo Senato, se non a rendere giustizia, ad essere almeno un po' più pietoso verso un'isola sventurata che lungo tempo ha sofferto per colpa non sua, e che non si solleva ad alcuna speranza che per tosto cadere in un più amaro disinganno.

L'altra via che si presenta sarebbe quella di dividere l'insegnamento delle varie facoltà fra le due Università; ma an-

che per effettuare questo progetto si presentano gli stessi inconvenienti di sopra accennati, a meno che non si voglia formare una casta di scienziati, sì che per esempio la parte meridionale non abbia che medici e fisici, la settentrionale che giureconsulti e filosofi.

Signori, prima di recare nel nostro sistema universitario un taglio di questa sorta, io vi prego a meglio conoscere ed approfondire le condizioni locali e morali dell'isola.

L'onorevole deputato accennava all'urgenza di analoghi provvedimenti per migliorare l'insegnamento delle scienze mediche. Anch'io sono seco lui d'accordo su questo rapporto; ma ciò che oggi preme soprattutto si è di consolidare le nostre istituzioni liberali, di radicarle in ogni parte della pubblica amministrazione, e perfino nei nostri costumi, acciò questo albero di libertà, sotto alla cui ombra cominciamo a vivere, ci rechi i frutti desiderati. Con quanta ostinazione gli uomini del passato lavorano per ischiantarlo ed abatterlo, con altrettanta energia dobbiamo noi adoperarci per renderlo incrollabile.

Cura precipua quindi del Governo deve essere quella di coordinare l'istruzione del popolo colla sua costituzione, perchè un Governo che si trasforma, non si consolida, nè si perpetua, che col mezzo d'un sistema d'istruzione pubblica messo in armonia co' suoi principii fondamentali, e deve pur esser quella di formare allo Stato un contingente d'uomini illuminati per fornire ogni parte del sistema governativo di distinti giureconsulti, di ottimi magistrati, in una parola di amministratori che siano al livello dei bisogni sociali che dovranno soddisfare. Ma come conseguire questo scopo, essenziale ad ogni Governo rappresentativo, se non preparando la gioventù con degli studi speciali all'esercizio dei dritti cui essa è chiamata, e alla pratica dei doveri che l'interesse comune le imporrà? Perciò è che io apprezzo assai il concetto della legge proposta dal Ministero ed appoggiata dalla Commissione, perocchè lo trovo altamente politico: e in ogni sua parte lo lodo, perchè, non permettendo lo stato delle cose una riforma radicale ed intera in tutti i rami del nostro insegnamento universitario, si pensò almeno di riformare quella parte di scienze che più intimamente si collegano cogli attuali bisogni dello Stato e colle nostre condizioni sociali, scienze che non possono essere più a lungo neglette senza grave danno della cosa pubblica.

Se l'onorevole preopinante potesse far rifiorire in un momento le finanze dello Stato, se egli avesse tanta virtù da far cessare nelle città primarie dell'isola quelle gare municipali, che dolorosamente, e fremendo il dico, pur troppo ancora v'allignano, non noi soli, ma tutta la Sardegna gli sarebbe ben riconoscente dell'immenso beneficio d'un insegnamento universitario in ogni sua parte compiuto, e da tutti desiderato. Ma perchè questo meglio non si può per ora ottenere, si dovrà perciò impedire per ragioni di massima o non mai, o solo dopo un lungo corso d'anni effettuabile quel po' di bene che oggi si può fare?

DEMARIA. Io debbo anzi tutto notare agli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, che le mie intenzioni non sono di impedire quel bene che è proposto da questa legge. Io vorrei che il bene che si propone fosse immensamente superiore, e mi vi associerei volentieri. Ma io credo che questo bene sarà molto più consentaneo ai bisogni dell'istruzione universitaria della Sardegna coll'articolo da me proposto, che non coll'articolo della Commissione.

E qui mi corre pure il debito di allontanare da me un'accusa che risulterebbe dalle osservazioni che vennero fatte dai due precedenti oratori, dalle quali sarebbe ridotta la mia opi-

nione su codesta legge ad un interesse di facoltà. Io non ho parlato di migliorare gli studi medici e chirurgici: la Camera mi può fare testimonianza che ieri non ho pronunziato le parole di *facoltà medica e chirurgica*, che io non ho parlato della necessità di aumentare il numero nè dei medici, nè dei chirurghi; io ho parlato della necessità di provvedere la Sardegna, nella condizione sua attuale, di architetti, d'ingegneri, di chimici, di geologi, di matematici, e via dicendo; ma io non ho parlato di facoltà medica e chirurgica; ed io lo ripeto ora, che le lacune sono molto più evidenti nelle altre facoltà, che nella facoltà medica e chirurgica. Se io dovessi proporre delle aggiunte, io le proporrei per le scienze naturali e matematiche, anzi che per la facoltà medico-chirurgica; le proporrei per le scienze matematiche, perchè, come diceva ieri, queste scienze non sono insegnate nell'Università di Sassari, e lo sono affatto insufficientemente nell'Università di Cagliari.

Non è certamente voler impedire il po' di bene che si propone, a volere che questo poco di bene si converta in reale ed incontrastabile.

Il signor ministro della pubblica istruzione ci ha indicato che sono impossibili i miglioramenti nelle scienze naturali per la mancanza degli stabilimenti scientifici che giovano alle medesime, ma io faccio riflettere che ho indicato anzi l'esistenza di alcuni di questi stabilimenti, ma ho notato però come del poco frutto che si ha da questi stabilimenti si abbia spiegazione nell'insufficienza della dotazione degli stabilimenti medesimi.

L'onorevole deputato Decastro mi metteva in paragone gli uomini eminenti che la Sardegna ha somministrati negli studi legali, e la mancanza assoluta degli uomini nelle facoltà naturali e mediche; poichè degli uomini distinti della facoltà medica io ne ho accennati alcuni, egli diceva che dovettero cercare fuori della Sardegna i mezzi d'istruzione. Ma io ho imparato dagli scrittori biografici della Sardegna, Tola e Martini, che appunto questi uomini insigni furono chiamati a coprire cattedre e magistrature, poichè la fama loro dalla Sardegna si era allargata sul continente; che questi uomini non solo furono eminenti nella scienza legale che era nell'infanzia, ai tempi loro, come accennava il signor ministro; ma io ho imparato che l'Azuni il quale, per esempio, è uno dei più illustri luminari della legislazione marittima, da studi suggeriti dal proprio ingegno e fatti sopra i libri e fatti altrimenti giunse ad essere chiamato fuori dell'Isola.

Diceva poi l'onorevole deputato Decastro che il mio emendamento è prima inutile, e poi illusorio.

Io non lo credo inutile per le ragioni stesse per le quali lo respinge l'onorevole deputato Decastro; io non lo credo inutile, perchè toglie la contraddizione che vi è tra il primo e l'ultimo articolo. Difatti il primo articolo consacra, come diceva, quello che è attualmente esistente, continua cioè a provvedere a due Università in Sardegna, mentre l'ultimo ha in mira di lasciar in dubbio la questione fondamentale, se cioè meglio convenga mantenere due Università od istituirne una sola, o dividere questa sola in due accademie, delle quali una risieda in Cagliari, l'altra in Sassari.

Adunque l'articolo della Commissione pregiudica la questione, e l'articolo da me proposto non la pregiudica menomamente, perchè non fa che aumentare di due cattedre diverse una delle due Università, e questo aumento è consensuale a quello che si è praticato finora.

Credo adunque utile che sia ammesso il mio articolo, il quale non è poi tanto illusorio: imperocchè per dirlo illusorio bisognerebbe che le ragioni le quali ho avuto l'onore di esporre, e che in parte furono anche accettate dagli onorevoli

preopinanti, rimandassero ad epoca infinita codesta riunione delle due Università in una sola; bisognerebbe fin d'ora lasciar ogni speranza di venire alla fin fine a questo miglioramento; ma questa speranza, come ebbi l'onore di dire, non si deve deporre; questa speranza si deve concepire fin d'ora, ed io credo di essere amico quant'altri mai dell'istruzione universitaria della Sardegna, desiderando che, anzichè si faccia una istruzione illusoria nelle scienze matematiche e naturali nella due Università, la quale lascierà i Sardi sempre in una condizione inferiore agli altri abitanti del continente, vi si faccia un ordinamento pel quale anche in questa facoltà coloro che vi attendano si accostino in certo modo a quanto conseguono quelli che sono nel continente.

Gli ostacoli che si oppongono a cotesta riunione vengono così a scomparire, e a farli vieppiù scomparire converrà, come ebbi l'onore di dire al principio della seduta, avvezzare i Sardi a quest'idea.

Questa riunione poi non potrà aver luogo se si adatteranno provvedimenti i quali conservino di fatto la distinzione delle due Università: allora veramente questa riunione non avrà luogo giammai, se le comunicazioni che ogni dì si fanno più facili, vieppiù moltiplicate, non ci procurano cotesta riunione: in questo solo caso bisognerebbe rinunciarvi decisamente, ma se è assurdo il rinunciarvi, è d'uopo fin d'ora avvezzarli colla riflessione, e prepararli; ma per farlo, anzi che proporre i mezzi di quella riunione futura, l'articolo quale è presentato tende a suscitarmi ostacoli. Quindi persisto nel credere più adatto nell'interesse della Sardegna quello che ho proposto.

SULLI. Da una legge di particolari provvedimenti, come è questa, passare a riforme generali, o a suggerimenti di riforma generale, è cosa impossibile. Ben lunghi e difficili debbono essere gli studii relativi alla riforma generale sulle Università. Il signor Demaria, egli lo disse apertamente, vorrebbe fin d'ora proclamare il principio della abolizione di una delle due Università di Sardegna. Ora io dico, perchè, invece di proclamare questo principio, non se ne ha da proclamare un altro, per esempio quello della ripartizione delle scienze fra le due Università, o l'altro dell'annullamento d'ambidue? Vede dunque il signor Demaria come il suo principio non debba esaminarsi fino alla riforma totale delle Università, e quando sarà il caso di farlo non si dovrà fare per la sola Sardegna, ma per tutte le Università dello Stato; ma prima di addivenire all'esame di uno di questi principii, dai quali formansi vere e radicali riforme di studi universitari, prima di addivenire ad una conclusione, è necessario di aver ordinato l'istruzione elementare e secondaria, di avere nelle popolazioni tutti que' studi di istruzione per cui l'attuale ordinamento universitario deve venire con esito riformato; nè ciò potrà farsi primachè i collegi nazionali sieno una verità, le scuole speciali s'abbiano nell'isola.

Or dunque, riducendo al vero suo stato la questione, bisogna esaminare nelle Università della Sardegna quale sia la facoltà più manchevole. Allora bisogna istituire un paragone tra la facoltà legale, come ora si trova, e la facoltà medico-chirurgica, come ora si trova. Il signor Demaria ci annunciava come questa facoltà legale fosse in Sardegna già ben insegnata, giacchè per essa molti valenti vennero in fama, e che al contrario medici pochissimi se ne ebbero in qualche rinomanza. Ma tal cosa è, a mio parere, da ricavarci dalla diversa estimazione delle facoltà mediche e legali, giacchè anche nel continente non è da molto tempo che questi studi vennero migliorati, e vennero a quella celebrità cui la natura loro li appellava.

Nella tabella unita a questo progetto di legge io vedo enu-

merate molte cattedre medico-chirurgiche, le quali per l'insegnamento che hanno dimostrano già che vi sia nello studio della medicina, se non la totalità, la maggioranza dell'insegnamento necessario per ben coltivare quella scienza; al contrario nello studio legale come è possibile che bene in esso nel modo attuale procedere si possa, mutati essendo gli ordini politici dello Stato, quando neppure al presente gli studenti possono conoscere il diritto patrio? Ma mi pare che dopo di questa osservazione sia inutile istituire paragone tra la facoltà medica nello stato attuale e la facoltà legale. Se nel passato alcuni studiosi della facoltà legale vennero in rinomanza, lo vennero perchè non si erano ancora ampliati gli studi legali; ma adesso, che bisogna ampliare l'insegnamento consentaneo a quella scienza stessa, io credo che l'istituzione del deputato Demaria non ci possa condurre a nessuna cosa di vera conseguenza, locchè viene meglio dimostrato dall'incertezza medesima dei suggerimenti contenuti nell'articolo da lui proposto, giacchè dice egli doversi istituire due cattedre di medicina oppure di scienze fisiche e matematiche. Però egli stesso non sa precisare se debba la preferenza darsi alla facoltà medico-chirurgica, o alle matematiche; eppure egli medesimo non sa precisare i nomi delle cattedre della facoltà medica che dovrebbero avere la preferenza. Mi pare evidente dunque che i principii del deputato Demaria non sono adattabili a questa nostra discussione, giacchè pregiudicherebbero senza frutto alla questione principale delle riforme universitarie, ed oltre che la divisione dei miglioramenti che egli propone tra la facoltà legale e la medica non potrebbe in alcun modo ridondare in vantaggio di alcune di esse scienze. Ora, trattandosi di ordinamenti provvisorii e non di riforme universitarie, questi provvedimenti bisogna adottarli per quella parte o, per dir meglio, scienza che più ne abbisogna; e quella che più ne abbisogna essendo appunto la legale, giustamente, a mio avviso, viene essa per ora in questo progetto di legge soltanto considerata.

CADORNA, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Demaria, perchè cangia affatto il sistema del progetto ed è d'altronde combattuto dalle osservazioni che ieri ebbi l'onore di esporre per sostenere il progetto medesimo. L'onorevole deputato Demaria ieri si limitava a domandare che unicamente in modo astratto venisse sanzionato il principio che egli ha ora sviluppato nel suo emendamento; ma oggi, procedendo oltre, propone l'immediata applicazione del medesimo. Veramente egli crede che il suo emendamento lasci la questione intatta; ma a me non pare dubbio che egli in ciò mal si apponga. Di fatto stabilendo fin d'ora che in uno soltanto dei due capi dell'isola sarà migliorata la facoltà legale, e che nell'altro capo sarà avvantaggiata una delle altre facoltà, egli è evidente che nell'istruzione e col fatto si verrebbe a decidere che d'ora in poi continuerà ad esistere in ciascuno di questi due luoghi soltanto quella facoltà che in ciascheduno di essi verrà migliorata.

È dunque manifesto che fin d'ora si giudicherebbe la gravissima questione riguardante il sistema da adottarsi pel riordinamento degli studi universitari, che la Commissione non ha creduto che si dovesse ora decidere.

Essa si trovò nell'alternativa o di troncarsi al presente quella questione, ovvero di lasciarla per ora intatta, rimediando ai più gravi inconvenienti in modo meramente temporaneo, e adottò questa seconda via.

Ho già detto ieri che sembrò alla Commissione che sarebbe stato affatto inopportuno il provvedere al presente ad una definitiva e compiuta riorganizzazione dell'insegnamento uni-

versitario della Sardegna. Ho addotto a tal fine delle considerazioni generali, e la principale è che nel mentre si sta dando opera alla riforma dell'insegnamento universitario per tutto lo Stato, non si potrebbe riorganizzare una parte di questo insegnamento separatamente. Cotesto riordinamento debbe farsi con uniformità di vedute, con unità di principii; epperò parmi che si farebbe ora opera vana, fors'anche dannosa, introducendo nelle Università della Sardegna una riforma fondamentale. Basterà poi che io ora richiami tutte le altre ragioni ieri addotte allo stesso scopo, e derivate in ispecie dalle condizioni attuali della Sardegna.

L'onorevole deputato Demaria mi ha poi somministrato un argomento che mi pare assai valido per sostenere il sistema del progetto. Egli accennava che nell'isola di Sardegna gli stabilimenti che sono necessari particolarmente per le scienze naturali, o non esistono o si trovano in uno stato assai meschino. Da ciò segue che per recare un miglioramento alquanto sensibile a queste scienze non basterebbe un aumento degli stipendi, ma che sarebbe anche d'uopo migliorarne quegli stabilimenti che sono parte tanto essenziale dei suddetti insegnamenti, e fondare quelli che ancora non esistono.

Ora, volendo al certo la Camera fare non una cosa illusoria, ma sibbene una cosa realmente utile ed efficace, io domando se vi ha probabilità che essa sia disposta di votare tutti i fondi che sarebbero a tal fine necessari. È dunque palese che l'emendamento dell'onorevole deputato preopinante o tende ad ottenere un impiego inefficace dei fondi disponibili, od a creare delle difficoltà che forse allo stato attuale delle finanze si riputerebbero insuperabili.

Secondo l'emendamento dello stesso preopinante, si ordinerebbe un miglioramento nell'insegnamento delle scienze naturali a Sassari. Ciò trarrebbe seco la conseguenza che d'ora in poi Sassari dovesse considerarsi la sede della facoltà delle scienze naturali; poichè sarebbe assai singolare che fosse migliorata una facoltà con molte spese accessorie e permanenti in un luogo in cui potesse poi o dovesse cessare di esistere. Ma io domando: vi sono forse a Sassari gli stabilimenti accessori a queste scienze? Certo è che colà esistono ancor meno che non altrove. Pertanto chi non vede che l'applicazione del sistema proposto dall'onorevole deputato Demaria condurrebbe ad un impiego dei fondi disponibili, il quale sarebbe vuoto di effetto, per lo scopo di migliorare l'insegnamento universitario nella Sardegna? Lo stesso signor preopinante fece un confronto tra lo stato dell'insegnamento delle scienze naturali e quello delle legali, e credette di poterne trarre conseguenze favorevoli alla sua proposta.

Veramente allorquando tutto l'insegnamento universitario è in uno stato deplorabile è facile, esaminandone le varie parti, il dimostrare che ciascuna di esse ha bisogno urgente di essere migliorata. Ma ora è a vedersi se lo stato dell'insegnamento legale in Sardegna abbia difetti tali e sì gravi che assolutamente non permettano di lasciarlo senza un qualche rimedio.

Io vi domando ancora, o signori, quali avvocati, quali magistrati avremo da due Università in cui non si insegna il Codice civile, il Codice penale, e quello di procedura criminale? Egli è evidente che questo stato di cose è assolutamente incomportabile, che esso non ha pari, e che a qualunque costo è d'uopo farlo cessare.

Del resto un altro inconveniente si incontrerebbe coll'adottare il sistema dell'onorevole deputato Demaria, ed è che, migliorando in un solo luogo la facoltà legale, si avrebbero di poi in Sardegna studenti che uscirebbero dall'Università laureati conoscendo le leggi del paese, ed altri i quali ne

uscirebbero senza conoscere nè il Codice civile, nè il Codice penale, nè quello di procedura criminale.

Mi pare pertanto con ciò dimostrato che è necessario l'astenersi ora dal decidere la questione di massima che interessa non solo la Sardegna, ma tutto lo Stato. La Commissione non si è dissimulate le imperfezioni del progetto che vi è proposto; ma essa, nella necessità di provvedere a danni gravi, crede che cotesto progetto sia il solo possibile, il solo che provvedendo alquanto al presente non rovini l'avvenire. Limitiamoci ora a riparare in modo temporaneo l'edificio che esiste, poichè al presente non possiamo rifarlo; ripariamolo nella parte in cui maggiore è il danno, e più urgente il sussidio della legge. Ma dichiariamo ad un tempo espressamente che quest'opera è meramente temporanea, e che non debbe nè punto nè poco impedire in un avvenire migliore, e che io desidero prossimo, che tutto l'insegnamento universitario della Sardegna sia, insieme a quello di terraferma, riformato in modo consentaneo ai tempi ed ai veri bisogni del paese,

PRESIDENTE. Metterò ai voti prima l'emendamento proposto dal signor deputato Demaria, il quale, quantunque sia concepito in modo che comprende due articoli, vuolsi necessariamente votare tutto ad un tratto, perchè surroga con un'altra idea il principio adottato nel progetto di legge all'articolo primo.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo 1° del progetto di legge quale fu approvato dal Senato e proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 2° così concepito:

« I professori di legge delle due Università godranno dello stipendio a ciascuna di esse rispettivamente fissato all'annessa tabella numero 1, oltre le propine. »

Siccome quest'articolo non parla che dell'assegnamento, e che questo è contemplato nella tabella numero 1, così è evidente che la discussione viene a cadere essenzialmente sopra la tabella, la quale è così compilata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 286.)

DEMARIA. Io proporrei come emendamento a quest'articolo l'articolo 14 che io avevo proposto d'aggiunta a questa legge; poichè, se si adottasse l'articolo 5°, allora l'articolo 14 non avrebbe più alcun oggetto. Difatti l'articolo 14 che io proponeva avrebbe per iscopo di fare che il prodotto dell'aumento del deposito, e del sovrastabilito diritto che si propone di imporre a tutti gli studenti dell'Università sarda, non fosse esclusivamente applicato alla facoltà legale.

Ora il mio emendamento tende a fare che i prodotti di queste due sorgenti di reddito siano ripartiti su tutte le facoltà egualmente.

Domanderei quindi, se la Camera lo permette, di svolgere alcune ragioni per le quali avevo proposto l'articolo 14.

La tabella sulla quale sono fissati gli stipendi dei professori di legge non solo indica due stipendi di 1750 lire l'uno per due nuovi professori, ma aumenta gli stipendi di tutti gli altri professori di legge, stabilito sopra un aumento di deposito, e l'imposta di un diritto che è stabilito sugli studenti indistintamente di tutte le facoltà.

Mentre non mi oppongo a che sia prelevato lo stipendio di quattro nuovi professori, mi oppongo a che quello che sopravanza di questo reddito sia applicato esclusivamente a migliorare le condizioni degli altri professori di legge. Impeccchè ciò non mi sembra equo e secondo i principii della giustizia distributiva.

Io non rilevo nei professori di legge (salvo sempre il ri-

petto ad essi dovuto) maggior merito che nei professori di tutte le altre facoltà, nè un merito tale da veder aumentato il loro stipendio; se debbo anzi credere a quanto si andò dicendo in questa discussione, sino ad ora l'insegnamento legale fu imperfetto; si disse che l'insegnamento medico-chirurgo quasi era a livello delle attuali cognizioni; io adunque non vedo per quali ragioni i professori di legge avrebbero maggiore stipendio, mentre si lascierebbero nelle attuali condizioni professori di altre facoltà. Io vedo in una tabella che ho sott'occhio, che mentre fra gli attuali professori di legge dell'Università di Cagliari havvene un solo coll'anzianità d'anni 5 di cattedra, nelle altre facoltà ve ne hanno di 50 anni, di 16, di 14, di 6 anni di servizio, collo stipendio di lire 1500 al più, di lire 1200; mentre il *minimum* per il professore di legge con poca o niuna anzianità sarebbe di lire 1750, il che non mi par consentaneo ai principii di giustizia distributiva e della equità.

Si è detto, non ha guari, che era mestieri di migliorare la condizione di professori di legge onde ottenere da loro zelo e diligenza nella nuova via di studii che essi debbono percorrere; ma io non so vedere il perchè nel favorire i medesimi si debba lasciar deteriorare la condizione dei professori delle altre facoltà. I professori delle altre facoltà, i quali contano molti anni di servizi leali e più lunghi di quelli prestati dai professori legali, vedranno nondimeno aumentati gli stipendi di questi, senza che si abbia loro alcun riguardo; qualora siano neglienti, avranno in certo modo in tale ineguaglianza giustificata la noncuranza e svogliatezza che per avventura ponessero nel disimpegno delle loro funzioni.

Pertanto non solamente si lederebbero i principii della giustizia distributiva con questa applicazione esclusiva dei proventi di cui si tratta ai professori di legge, ma si diminuirebbe anche il zelo e l'operosità dei professori delle altre facoltà, i quali già si indirizzarono con buone ragioni a questo Parlamento, chiedendo che tale misura, come ingiusta e lesiva pei medesimi, non venisse adottata.

Si è asserito che il prodotto delle iscrizioni e dei depositi pagati dagli studenti di legge compensa sufficientemente le spese che si debbono incontrare per la facoltà stessa; e tal cosa viene dimostrata da una delle tabelle annesse alla relazione che stese con tanta cura l'onorevole signor relatore. Ma io non vedo però che in ciò vi sia ragione sufficiente per applicare esclusivamente il prodotto accennato alla facoltà di legge. Lo stesso relatore ci ha detto che la Cassa universitaria deve retribuire i professori secondo i loro meriti e la loro capacità, non in ragione del provento dei redditi diversi. I fondi dell'Università si debbono distribuire secondo giustizia ed equità, non avuto riguardo alla maggiore contribuzione pagata dai singoli studenti, ma avuto riguardo invece al buon impiego che si deve fare dei prodotti medesimi. Osserverò d'altronde che il maggior prodotto che sembra derivare dalla maggior contribuzione degli studenti di legge è fin d'ora impiegato a pagar più largo stipendio ai professori di legge.

Difatti, attualmente gli stipendi dei professori di leggi sono già in complesso superiori agli stipendi dei professori delle altre facoltà.

Tutti i professori di lettere e di scienze hanno degli stipendi che non oltrepassano lire 1100, gli altri stanno tutti al disotto di lire 1600, 1700, mentre nessuno dei professori di legge avrebbe, secondo il nuovo progetto, uno stipendio minore di lire 1750. Osserverò inoltre che il maggior prodotto con cui concorrono gli studenti di legge è assorbito dalla retribuzione maggiore che si dà ai membri del collegio della facoltà di leggi e dalla maggior retribuzione

che va nelle propine dei professori. Ineguaglianza di propine, che è residuo di quella preminenza che si dava nelle Università ad una facoltà sopra di un'altra, residuo gotico che è d'uopo far scomparire. Tutti i professori che attendono agli insegnamenti delle varie facoltà sono eguali in diritto, e devono essere eguali nelle retribuzioni che pel disimpegno dei loro doveri si danno.

Per tutte queste ragioni, e per la debolezza, dirò così, di quelle che sono state addotte nella relazione, per giustificare il miglioramento degli stipendi degli altri professori di legge, a preferenza di quello di tutti gli altri professori, io propongo la sostituzione dell'articolo 14, da me mandato al banco della Presidenza, al presente articolo.

PRESIDENTE. L'articolo 14 come è concepito non potrebbe aver qui luogo.

DEMARIA. Allora io proporrei la soppressione dell'articolo 2°, lasciando che la questione si decida quando si verrà all'articolo 14; se è ammesso l'articolo 3° il mio emendamento all'articolo 14 diventa inutile; se l'articolo è soppresso, allora si fa luogo all'articolo 14.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Anche la questione su quest'articolo si presenta sotto un aspetto men vero. Non si dà maggior retribuzione ai professori di legge, perchè la facoltà sia (come si dice) più nobile, perchè i professori di legge abbiano un merito superiore a quello dei professori di medicina e chirurgia, ma perchè la retribuzione è in ragione delle fatiche. Si è duplicato il peso dell'insegnamento riguardo ai professori di legge, egli è dunque necessario che cresca la retribuzione, che altrimenti si commetterebbe un'ingiustizia. Ho già detto fin da ieri che vi sono due professori, uno di istituzioni civili e canoniche, e l'altro di puro dritto commerciale; ma se un solo professore dovrà dare le istituzioni civili e canoniche, come si potrà dire ingiusta questa maggiore retribuzione? Se il professore di diritto commerciale dovrà spiegare i principii di economia civile e politica, con qual giustizia si vorrà negargli una maggiore retribuzione? Dunque non è questione di privilegio, non è questione di preferenza, è questione di rigorosa giustizia. Se io volessi dare ad un solo professore di medicina la cattedra di medicina e chirurgia, sarebbe giusto che lo stipendio che egli avrebbe per ciascuna delle cattedre continuasse ad averlo per ambo g' insegnamenti. Riguardo poi all'aumento dei depositi dei diritti di iscrizione, non è esatto il dire che siano applicati alle singole facoltà, ma lo sono invece alle Casse universitarie.

E siccome la facoltà legale non ha avuto a dolersi quando si sono accresciute cattedre alla facoltà filosofica, così non hanno ragione di dolersi i medici se si aumentano le propine ai professori di legge; oltrechè, lo ripeto, questo non è un miglioramento di condizione, è un compenso, una maggiore retribuzione che è dovuta; ed è sotto questo aspetto che si dee esaminare la questione.

SULLI. Le cose dette dall'onorevole deputato Demaria, a mio credere, verrebbero piuttosto in acconcio quando si trattasse della riforma universitaria, giacchè anche a Torino vi è differenza fra i professori delle varie facoltà. Nè si dica che questa differenza è conseguenza delle diverse propine, in quanto che le propine non sono proventi casuali, ma sono pagate dalle Casse universitarie, e sono somme determinate. Se altronde si volesse provare la necessità di questa ripartizione perchè gli studenti di medicina vengono anch'essi sottoposti a questo diritto d'iscrizione, allora bisognerebbe accrescere lo stipendio principalmente ai professori di logica e metafisica, giacchè il maggior numero degli studenti esso è appunto

quello che frequenta le scuole di logica e metafisica per esser le prime ad aprirsi ai giovani nell'Università. Ognun vede come questa cosa sia impossibile.

CADORNA, relatore. La Commissione non accetta la proposta fatta del deputato Demaria. Essa ha voluto adottare un sistema il quale fosse efficace a migliorare l'insegnamento universitario, per quanto era possibile, e non un sistema illusorio. Essa ha pensato che ciò non si potrebbe conseguire se non applicando quel poco che si otterrà dai diritti d'iscrizione e dall'aumento dei depositi per gli esami ad accrescere gli stipendi dei professori di una sola facoltà. Dividendo questa tenue somma fra molte persone sarebbe vano lo sperarne un tale risultato.

Ieri io aveva l'onore di dire come fosse necessario non solo di aumentare gli stipendi alle cattedre che nuovamente si creerebbero, ma che era pure indispensabile al reale ed efficace miglioramento della facoltà legale di aumentare gli stipendi degli altri professori di legge. Faceva inoltre presente, che era tanto più necessario di aumentarli, perchè, rendendosi vacante una cattedra di legge, era evidente che in occasione della nomina del nuovo professore, volendosi ottenere un individuo capace, era mestieri aumentare anche per cotesta cattedra lo stipendio, ma che ciò non sarebbe potuto effettuare, salvo si volesse privarne il professore di un'altra scienza a cui l'aumento fosse stato prima accordato, ovvero facendo una legge apposita per votare nuovi fondi. Ma nè l'uno nè l'altro di questi partiti è accettabile; epperò la Commissione persiste nell'avviso che non si potrebbe altrimenti ottenere un vero miglioramento della facoltà legale se non impiegando a favore di essa la somma che sarebbe a tal fine disponibile. Il sistema racchiuso nell'emendamento avrebbe l'effetto di migliorare lo stato di nessuna facoltà.

PRESIDENTE Pongo ai voti l'articolo secondo proposto dalla Commissione. Ricordo alla Camera che il deputato Demaria ne ha proposta la soppressione; laonde chi intenderà appoggiare la proposta Demaria darà il voto contrario all'articolo della Commissione.

« I professori di legge delle due Università godranno dello stipendio a ciascuno di essi rispettivamente fissato nell'annessa tabella numero 1, oltre le propine. »

Nella tabella si dice :

« Ai tre più anziani delle facoltà in ciascuna Università lire 2500; ai due più anziani dopo i suddetti 2000; agli altri tre 1750. »

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 3° :

« Le materie dell'insegnamento dei diversi rami del dritto sono dichiarate nella tabella numero 2, annessa alla presente. »

La tabella porta :

« 1° Istituzione del dritto romano colla indicazione delle principali variazioni del Codice civile.

« 2° Istituzioni del dritto canonico.

« 3° Storia del dritto.

« 4° Dritto romano.

« 5° Dritto canonico.

« 6° Codice civile.

« 7° Dritto commerciale.

« 8° Dritto penale.

« 9° Procedura civile e d'istruzione criminale.

« 10. Dritto pubblico, costituzionale, amministrativo ed internazionale.

« 11. Economia politica. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. L'insegnamento ne sarà diviso fra gli otto professori nel modo che verrà determinato con apposito regolamento. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Nulla è innovato in quanto alle somme che le città hanno finora contribuito per lo stipendio de' professori. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. Nelle facoltà di leggi, i depositi per gli esami e gradi nelle dette Università saranno fissati nelle somme seguenti :

« Per ogni esame del 1^o, 2^o, 3^o anno . . . L. 50

« Per l'esame di licenza » 80

« Pel 1^o esame di laurea » 50

« Pel 2^o esame di laurea » 220

« Gli studenti ammessi agli esami con riduzione di deposito pagheranno :

« Pel 2^o esame di laurea L. 15

« Per ciascuno dei cinque esami precedenti » 5

(La Camera approva.)

« Art. 7. L'esame pubblico di licenza cesserà d'aver luogo in tutte le facoltà delle Università di Cagliari e di Sassari. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. Il signor ministro accetta?

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. L'accetto secondo ho già dichiarato al relatore.

PRESIDENTE. Lo leggo :

« Il deposito che, giusta la vigente tariffa, è stabilito per tale esame nella facoltà di teologia, medicina, chirurgia, verrà con regio decreto ripartito negli altri esami del corso della facoltà rispettiva. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Gli studenti, i quali hanno preso l'esame pubblico di licenza, o che ne furono già prima d'ora legittimamente dispensati, faranno per gli esami di laurea il solo deposito per tali esami prima d'ora prescritto. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. Non si concederà più la riduzione del deposito, accennata nell'articolo 264 degli ordinamenti annessi alle regie patenti 27 settembre 1842 in favore degli stranieri, degli alunni e convittori dei seminari.

« Sono però dispensati dal pagamento dei diritti d'iscrizione i religiosi mendicanti professi. Essi continueranno pure ad essere ammessi gratuitamente all'esame del magistero ed agli esami e gradi di teologia, purchè abbiano regolarmente frequentate le scuole pubbliche per le materie sulle quali aspireranno a subire gli esami.

« Gli stranieri che fossero dispensati dal magistero avranno altresì l'obbligo di corrispondere all'erario dell'Università l'ammontare dei depositi fissati per gli esami di quel grado. »

Il signor ministro accetta quest'articolo?

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 11. È stabilito nelle Università di Cagliari e di Sassari un annuo diritto d'iscrizione, da corrispondersi a cominciare dal venturo anno scolastico 1849-50 dagli studenti delle Università medesime nelle somme seguenti :

« Per gli studenti di teologia L. 8

« Per gli studenti di leggi, compresi gli aspiranti alle professioni di causidico e di notaio » 16

« Per gli studenti di medicina, chirurgia, matematica ed architettura civile » 10

« Per gli studenti di filosofia, lettere e farmacia » 8

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Questo progetto di legge fu presentato fino dai primi di agosto dell'anno scorso: allora non era ancora principiato l'anno scolastico 1849-50; ora per non dare effetto retroattivo alla legge bisogna dire 1850-51.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo. . .

SINEO. Domando la parola.

Pei motivi che sono stati adottati dal signor Demaria, nei quali concorro in questa parte, io vorrei che tutti gli studenti pagassero lo stesso tributo. Io non trovo che vi sia motivo di distinguere tra uno studente di leggi e uno studente di medicina, e specialmente poi non so veramente capire perchè quegli che studia da causidico o notaio debba pagare più di chi intende di applicarsi all'esercizio di una facoltà. L'emendamento che io propongo, e che credo inutile di sviluppare perchè è già stato, a mio avviso, bastevolmente sviluppato dal deputato Demaria, consiste nel ridurre l'articolo alla prima sua parte, il quale perciò così sarebbe concepito :

« È stabilito nelle Università di Cagliari e di Sassari un annuo diritto di iscrizione di lire otto, da corrispondersi al cominciare del futuro anno scolastico. »

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. La differenza che si è stabilita sopra il diritto di iscrizione, e che a prima vista colpisce, nasce dalla cognizione speciale della condizione dei nostri studenti.

Gli studenti che appartengono alle famiglie più agiate intraprendono la carriera legale, i più poveri la carriera della teologia, ed altre, e talvolta anche della medicina. Si è adunque avuto riguardo alla loro condizione, perchè altrimenti sarebbero deserti gli studi. Se però la Camera non vuole tener conto di questa diversa condizione degli studenti, la cosa in massima è giustissima, perchè in diritto tutti i cittadini sono eguali.

SINEO. Il motivo addotto dall'onorevole signor ministro non si può applicare ai causidici e ai notai? Probabilmente non saranno le famiglie più agiate che in Sardegna saranno solite dedicarsi a queste professioni!

Sicuramente che la professione legale presenta minori fatiche delle altre, quindi si capisce perchè possano le persone agiate più facilmente entrare in questa carriera. Ma non può dirsi lo stesso delle professioni di causidico e di notaio, che richiedono un lavoro materiale anche faticoso.

Anche nel caso in cui si volesse avere riguardo a pregiudizi tradizionali che non convengono più ai tempi nostri, dovrebbero quegli studenti esimersi dal pagare un tributo maggiore in confronto degli altri, essendo, a egion d'esempio, considerato generalmente come più onorevole l'esercitare la professione di medico che quella di causidico o di notaio.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Per due ragioni il Ministero ha creduto di dovere, rapporto ai causidici e notai, serbare l'uniformità del diritto: primieramente perchè si trattava del corso di istituzioni, e pareva una cosa strana che alcuni allievi delle istituzioni pagassero un diritto minore, ed altri maggiore; secondariamente che i notai non fanno che un anno di corso di istituzioni, quindi si è creduto che chi paga una volta sola non possa lagnarsi se è sottoposto ad un egual diritto. Del resto, ripeto, tutti vanno a profittare del corso delle istituzioni, e non si sa chi vorrà o no continuare nella carriera legale. Io non vedo pertanto per qual ragione dovranno pagare un diritto minore.

CADORNA, relatore. Mi pare che non è affatto senza motivo la distinzione che v'è nella legge quanto ai diritti d'iscrizione. Principalmente è a considerarsi la differenza della spesa

che fa un paese per mantenere le varie facoltà. Mi pare giusto che coloro i quali ne approfittano debbano corrispondere una somma che sia in una certa relazione colle spese che si fanno a loro vantaggio. Questa ragione è sufficiente a dimostrare che non si stabilisce qui una eccezione od un privilegio, ma che questa non è se non l'applicazione della preta giustizia. Del resto questo sistema non è soltanto adottato per la Sardegna, esso è in vigore anche in terraferma, come risulta dalle tabelle unite alla relazione, ed è seguito anche in Francia, ove i diritti per le iscrizioni e per gli esami non sono eguali per tutte le facoltà.

Non si tratta adunque d'introdurre una cosa affatto nuova, ma unicamente di seguire il sistema che mi pare sia abbastanza giustificato dalle fatte osservazioni.

SINEO. Chiedo la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Sentirò prima se l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Sineo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

SINEO. Chiedo di parlare.

Le osservazioni che si sono di nuovo fatte dall'onorevole signor ministro d'istruzione pubblica e dall'onorevole relatore della Commissione sono contraddette dal fatto quale ce lo dà lo stesso rapporto colle tabelle che vi sono annesse. Non è applicabile il motivo che si adduceva riguardo ai notai e causidici, i quali fanno un solo anno di corso legale, imperciocchè anche per le altre facoltà vi sono professioni per le quali basta il corso di un anno.

Così nelle matematiche, se si tratta di misuratori, ai quali è destinato quasi esclusivamente l'insegnamento di questa facoltà nell'isola. La Sardegna non può dare un ingegnere, perchè non vi s'insegna nè il calcolo differenziale, nè la meccanica, nè l'idraulica; dunque nella stessa condizione si trovano gli studenti di matematica e gli studenti per le professioni di causidico e di notaio.

Nè anco vale il dire che il Governo abbia spese maggiori pegli studi legali, quando si contemplano le professioni di causidico e di notaio. Questi studenti non hanno bisogno che di una sola cattedra, cioè di quella delle istituzioni civili. Se poi si volesse prender per norma la spesa che si fa dall'erario nazionale, gli studenti di matematiche non dovrebbero pagar nulla, poichè quelle cattedre sono mantenute a spese del municipio.

È giusto che quegli studenti, i quali trovano nelle largizioni municipali il comodo dell'insegnamento, abbiano anche questo insegnamento gratuito.

Nè anche vale il dire che le distinzioni contenute nel progetto di legge siano in uso altrove, perchè molte altre cose sussistono presso altre nazioni che spero non siano mai per introdursi da noi. Noi vogliamo far leggi buone e non andar dietro ai pregiudizi che per avventura vi fossero presso altre nazioni. Non dobbiamo neanche rendere la Sardegna partecipe dei vecchi errori che ancora si mantengono nella legislazione di terraferma.

Non dubito che la Camera riconoscerà essere miglior consiglio il riordinare tutti gli studi nel regno intiero, ed è in questo modo soltanto che conviene d'introdurre in tutto lo Stato l'uniformità della legislazione universitaria.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole deputato Sineo consisterebbe dunque nel surrogare all'articolo 11 questo altro:

« È stabilito nella Università di Cagliari e di Sassari un annuo diritto d'iscrizione di lire 8 da corrispondersi a comin-

ciare dal venturo anno scolastico 1850-1851, dagli studenti delle Università medesime. »

PATELLI. Ho chiesto la parola unicamente per fare un'osservazione relativa alla somma che l'onorevole deputato Sineo propose sul diritto d'iscrizione a pagarsi dagli studenti della Sardegna.

Posto il numero dei medesimi in 777, la somma di lire 8 che si pagasse da caduno di essi darebbe quella complessiva di lire 6216, mentre il diritto d'iscrizione proposto nel progetto di legge produrrebbe annue lire 8196.

Ora siccome questa somma sarebbe assolutamente necessaria allo stipendio dei professori, dacchè venne approvata la tabella relativa a tali stipendi, pregherei l'onorevole deputato Sineo, ove persista nel suo emendamento, di voler fissare il diritto d'iscrizione a lire 11, ossia meglio a lire 10 55; le quali nel loro complesso verrebbero a corrispondere alla somma nel progetto di legge proposta.

DEMARIA. Domando la parola per oppormi al cenno che si fece dell'aggiunta da me proposta dall'onorevole deputato Sineo. Io avevo svolte le ragioni, per le quali credevo essere eguale il diritto dei professori di tutte le facoltà, onde avere un eguale vantaggio sul prodotto di questo diritto.

Ma poichè la mia proposta non venne adottata, poichè venne a preferenza applicato solo questo diritto ai professori della facoltà legale, e di questo diritto non se ne possono giovare menomamente i professori delle altre facoltà, io trovo giusto, od almeno meno ingiusto, che si conservi un maggior diritto da pagarsi soltanto dagli studenti della facoltà di legge, che si giovano del riordinamento della facoltà e dell'aumento dei professori, e così questo sia maggiore di quello che si paga dagli altri studenti, i quali da questo pagamento non guadagneranno niente.

Questo pure si richiede dalle stesse ragioni di eguaglianza, secondo cui ciascuno deve pagare secondo quello che gode; ed inoltre lo credo consentaneo alla retta amministrazione della giustizia distributiva.

PRESIDENTE. Domando al deputato Sineo se accetta l'aumento in lire 11.

SINEO. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo proposto dal deputato Sineo così emendato.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

MELLANA. Domando la parola per proporre un emendamento, il quale consisterebbe nel riunire in un solo articolo gli studenti di teologia e quelli di legge, e portare la somma del diritto d'iscrizione a lire 14 per tutti egualmente. Ciò darebbe una somma complessiva capace di sopperire a queste nuove spese di stipendi dei professori che vogliono aggiungere. Il calcolo è chiarissimo; io veggio nella tabella ascendere a 216 il numero totale degli studenti di legge, i quali pagando lire 16 come al progetto che ci è sottomesso, ne verrebbe al tesoro un totale di lire 3456; il numero degli studenti di teologia, giusta il computo della suddetta tabella, essendo di 104, questi pagando lire 8 darebbero un totale di lire 832: sommate insieme queste due cifre, avremo la somma complessiva di lire 4288: invece, secondo la mia proposizione, riunendo i 216 studenti di legge coi 104 studenti di teologia, e fissando il diritto a pagarsi da essi in lire 14, si verrebbe ad avere la somma di lire 4480.

Faccio poi notare che passa troppa analogia fra gli studi legali e teologici, una parte dei quali anzi è intieramente identica, per istabilire una diversità di tassa fra gli aspiranti più agli uni che agli altri di questi due rami di studi.

Faccio d'altronde osservare che non so il perchè si debba

imporre una minor tassa agli studenti di teologia a preferenza di quelli che studiano legge. Se si parlasse degli studi che si fanno nei seminari per avere l'ordinazione, la cosa potrebbe ancora sostenersi, ma quando si fanno gli studi teologici, cioè superiori, io non intendo perchè debbano gli allievi esser posti in miglior condizione di quello che non lo siano gli studenti di legge. Se si osserva poi che lo studente di teologia può talora già percepire qualche provento dal suo ministero, nel tempo stesso che compie i superiori studi teologici, diviene ancora più assurda la diversità che si vorrebbe sancire; la quale sempre più irragionevole comparisce, ove si ponga mente che il giovane teologo a 25 anni usualmente è posto in condizione di trar profitto dagli studi da lui fatti, il che non mai avviene per i laureati in legge, i quali ove intraprendano la carriera degli impieghi, solo a 27 o 28 anni cominciano a percepire un tenue provento.

So che si è detto doversi anche regolare queste tasse in proporzione della maggiore o minore dignità sotto i quali vengono considerati questi studi: io non ammetto tali distinzioni di dignità, ma dico a coloro che potessero ancora avere tali pregiudizi che un tale principio erroneo farebbe contro alla tesi loro, giacchè nei tempi dei privilegi, nei tempi dei pettegolezzi, i teologi vollero mai sempre essere i primi in dignità. (*Harità*)

Per tali ragioni io propongo alla Camera di stabilire una tassa uniforme per tutti indistintamente gli studenti di legge e di teologia.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Mellana è appoggiata.

(È appoggiata.)

VIORA. Mi spiace di dover contraddire all'opinione manifestata dall'onorevole deputato Mellana; ma son certo che, se esso porrà mente alle considerazioni che io sto per fare, egli vorrà meco convenire della nessuna convenienza di aumentare la tassa d'iscrizione a carico degli studenti di teologia.

Non senza grave motivo gli antichi istitutori e moderatori delle Università hanno costantemente avvisato ad allettare quanto era possibile gli studenti di teologia a frequentare le cattedre universitarie.

Non è mio proposito di spiegar siffatti motivi alla Camera, perchè ella potrà agevolmente concepirli.

Dirò soltanto che havvi sommo interesse che i giovani cultori della scienza teologica frequentino le cattedre universitarie a vece di limitarsi a concorrere soltanto alle scuole dei seminari.

Eppertanto mentre la Camera si accinge a riformare i sistemi degli studi, non si debbe deteriorare la condizione degli studenti di teologia, siccome cosa che porterebbe seco il danno e della scienza e di quei principii che noi vogliamo virilmente propugnare.

MELLANA. Rispondo all'osservazione fatta dall'onorevole mio amico deputato Viora, e senza entrare in discussione se convenga sì o no procurare, con facilitarne i mezzi, di aumentare il numero dei teologi, dico che potrebbe insorgere in taluni questo dubbio, ove si parlasse degli studi universitari di Torino. Ma parlandosi della Sardegna, io credo che invece di procurare d'incamminare i giovani a questo studio, dovremmo invece studiare il modo di porvi un freno; giacchè tutte le cose, anche buone, devono avere un limite.

Io veggio qui nella tabella che nell'Università di Torino fra 1800 studenti 121 intraprendono gli studi teologici; vedo invece che in Sardegna su 440 studenti 104 si danno a questo studio. Se andiamo avanti di questo passo, dico io, e se si fa-

cilitano ancora i mezzi per questi studi teologici, fra non molto avremo fatto della Sardegna un semenzaio di teologi per regalarne a tutto il nuovo mondo. (*Harità*) Quindi ognuno vede che quanto teme il signor Viora non può aver luogo a danno delle Università di Sardegna.

CADORNA, relatore. Domando la parola per rettificare un fatto.

L'onorevole mio amico, il deputato Mellana, osservava che il numero degli studenti di teologia era superiore in Sardegna di gran lunga proporzionatamente alla popolazione che non negli Stati di terraferma, ed a tal fine si appoggiava alla tabella prima annessa alla relazione della Commissione. Io farò osservare che nella prima nota apposta alla stessa tabella è detto che non si avevano sufficienti elementi per fare il confronto fra gli studenti di teologia delle varie Università di terraferma e della Sardegna colle rispettive popolazioni. La ragione consiste in ciò, che la massima parte dei seminaristi delle varie diocesi di Sardegna concorre ai due capi dell'isola per farvi gli studi teologici, e tutti questi si comprendono nella tabella suddetta, nel mentre questa tabella, rispetto alla Università di Torino, comprende quasi soltanto quelli della diocesi di Torino, e non quegli altri moltissimi che fanno i loro studi nelle altre diocesi nelle provincie. Perciò abbiamo creduto che fosse necessario di far constare in una nota di questa circostanza. Del resto ho fatto questa osservazione al solo scopo d'impedire che le cifre ora citate della suddetta tabella potessero indurre alcuno in errore.

MELLANA. Diceva il signor relatore che all'Università di Torino concorrono i soli chierici di questa diocesi, quando invece quelle di Cagliari e Sassari sono frequentate da tutti i chierici della Sardegna. Io credo ch'egli vada errato: tutti gli aspiranti al sacerdozio degli Stati di terraferma, i quali vogliono addottorarsi in teologia, debbono venire a studiare od all'Università di Torino od a quella di Genova; e molti infatti vi accorrono: lo sappiamo noi questo, abitatori delle provincie, giacchè niuno vi ha qui che possa dire che vi sia scarsezza di teologi nelle nostre provincie. (*Harità*) Rettificato il fatto addotto dall'onorevole relatore, restano ferme le già da me addotte conseguenze, e persisto nella mia proposizione.

CADORNA, relatore. Faccio presente all'onorevole deputato Mellana che i 104 studenti di teologia che sono accennati per l'Università di Sardegna frequentano bensì tutt' l'Università, ma che non tutti vi si addottorano. Per l'opposto, quelli che sono indicati per l'Università di Torino, per la maggior parte seguono i corsi per laurearsi in teologia. In terraferma poi vi è gran numero di altri studenti di teologia che fanno i loro corsi nelle provincie, ma che non prendono i gradi di teologia, e questi, non conoscendosene il numero, non si poterono comprendere nella suddetta tabella.

MAMELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Confermo quanto asserì or ora il deputato Cadorna, perchè è verissimo. In Sardegna tutti i seminari non hanno cattedre di teologia. Non vi esiste insegnamento di teologia se non che nell'Università di Cagliari e in quella di Sassari. Di più, nell'Università vi sono quelli che aspirano a conseguire i gradi accademici, gli altri per lo più studiano un po' di morale, tanto che basti loro per disimpegnare le funzioni di sacerdote.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del signor Mellana, che sarebbe di portare la tassa per gli studenti di teologia e legge a lire 14 per tutti indistintamente.

(Dopo prova e controprova duplicate, la Camera adotta.)

« Art. 12. Questo diritto d'iscrizione sarà corrisposto in due

rate eguali, cioè nel primo e nel quinto mese di ciascun anno scolastico. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. Saranno dispensati dal pagamento del diritto di iscrizione quegli studenti, i quali, come poveri di distinto talento e di lodevole condotta, avranno giusta i veglianti regolamenti ottenuta l'ammissione con riduzione di deposito all'esame dell'anno precedente, e che troverannosi nella condizione di ottenere eguale favore per l'anno successivo. »

SULIS. A me pare che sia necessaria la trasposizione di alcune parole, altrimenti mancherebbe il senso, e dire: « Saranno dispensati dal pagamento del diritto d'iscrizione quegli studenti poveri, i quali, come di distinto talento, » ecc., altrimenti, lasciando quelle parole: « i quali, come poveri di distinto talento, » ecc. (*Risa*), si dice cosa nè vera, nè convenevole.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Manca una virgola.

DEMARCHI. Bisognerebbe dire: *per distinto talento.*

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 14. L'ordinamento definitivo degli studi universitari per la Sardegna farà il soggetto di un'altra legge. »

MICHELINI. Io propongo la soppressione di quest'articolo. L'intendimento della Commissione nell'aggiungere questo articolo, il quale non trovasi nel progetto ministeriale, si fu d'imprimere un carattere provvisorio a questa legge, e di dimostrare fin d'ora che non saranno pregiudicati colla medesima altri miglioramenti più radicali. Ma questo intendimento può e deve, secondo me, risultare unicamente e dalla relazione della Commissione, e dalla discussione che ebbe luogo finora; ed esso risulta difatti evidentemente.

Ciò posto, io dico che ufficio delle leggi si è di comandare o di proibire; ora nell'articolo di cui si tratta non si contiene nè precetto, nè proibizione di sorta. In questo articolo non vi ha nemmeno precetto pel Ministero, perchè non è fissato un tempo entro il quale egli abbia a presentare la legge che vi è accennata.

Inoltre io credo che si migliorerà grandemente l'istruzione superiore della Sardegna, ma spero che ciò avverrà, non con legge particolare per quell'isola, ma bensì con una legge generale, la quale (dopo che il Parlamento avrà provveduto all'insegnamento elementare ed all'insegnamento secondario, che sono i più necessari) si occuperà di migliorare l'insegnamento superiore di tutto lo Stato. È tempo ormai che si abbandonino il sistema di far leggi speciali per paesi che compongono uno stesso Stato. Se per lo passato la Sardegna era divisa dal continente quanto alla legislazione, ciò si comprende benissimo, perchè è nell'istituto del dispotismo di separare i cittadini onde giovarsi degli uni contro gli altri; ma è nell'istituto della libertà di affratellare; quindi io disapprovo e l'articolo tutto quanto, e ancora di più la redazione dell'articolo medesimo, in quanto che accenna ad una legge speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Domando se la proposta di soppressione è appoggiata.

(E appoggiata.)

JACQUEMOUD ANTONIO. Messieurs, j'avais demandé la parole pour proposer la suppression de l'article 14. La Commission nous dit qu'elle n'a voulu préjuger en rien sur l'avenir; je soutiens au contraire que, par cet article, elle a préjugé en effet sur l'avenir, sur la question de la systématisation définitive des études universitaires dans les États, et notamment sur la question de la suppression absolue de l'Uni-

versité en Sardaigne; car elle suppose que plus tard on fera une loi sur la réorganisation des cours universitaires en Sardaigne. Elle fait pressentir par là aux Sardes que plus tard, peut-être, une des deux Universités, celle de Cagliari, ou celle de Sassari, pourra être supprimée, mais en même temps elle les confirme dans la pensée qu'ils conserveront au moins une Université, et que ce qui regarde cet organisme universitaire sera réglé par une loi spéciale. Tout à l'heure, M. le ministre (pour moi j'ai l'habitude de prendre les ministres au mot) nous disait qu'on n'entend rien préjuger, pas même la question de suppression définitive. Eh bien, messieurs, puisqu'il en est ainsi, il faut donc ne prendre aucun engagement. Il faut conserver notre liberté d'examen et de décision définitive; il faut garder toute la latitude possible pour réorganiser ou supprimer soit une Université seulement, soit les deux Universités provinciales à la fois en Sardaigne. Si la Commission insistait sur son amendement, ce que toutefois je ne crois pas, si la Chambre voulait adopter un article quelconque pour prévenir les Sardes qu'elle veut conserver tout sa faculté de décision, j'aimerais infiniment mieux une rédaction comme celle que je présenterais. Cette rédaction serait ainsi formulée:

« La présente loi ne préjuge rien sur les dispositions législatives, qui, plus tard, pourraient être prises à l'égard de la Sardaigne, par suit de l'organisation définitive des études universitaires dans les États. »

C'est ainsi que devrait être conçu l'article 14, si à toutes fins vous tenez à un article explicatif.

Il me semble, messieurs, que les développements qui ont été donnés tout à l'heure, et principalement les déclarations de M. le ministre, ainsi que les débats qui ont lieu dans cette Chambre, indiquent assez que le caractère de cette loi est le provisoire. Si, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, vous prenez des engagements même à demi indiqués, alors vous n'êtes plus libres pour traiter la question de suppression complète; vous restez liés par des précédents.

Il pourrait advenir qu'à l'époque prochaine de la reconstitution des études universitaires dans les États, après avoir bien examiné la question, lorsque surtout les voies de communication que vous avez votées récemment auront été établies en Sardaigne, vous prissiez la détermination de supprimer les deux Universités de ce pays et que vous obligeassiez les Sardes à faire leur cours universitaire à Turin, et peut-être mieux encore à Gènes. Gènes, messieurs, est une illustre cité, une grande et antique ville italienne, qui a de nobles traditions d'art et de science aussi bien que de patriotisme; et ce n'est pas certainement à elle que vous voudrez contester la convenance d'avoir une Université.

Tout porte à croire que dans la réorganisation de notre système universitaire l'Académie génoise sera conservée; toutefois il faut convenir que l'Université de Gènes ne se compose pas d'un nombre suffisant d'élèves, qu'elle n'est pas tenue dans les conditions voulues et qu'elle laisse encore beaucoup à désirer dans son ensemble. Elle ne peut encore offrir toutes ces garanties de science qui présente l'Université de Turin.

Quand vous aurez joint la partie universitaire sarde à l'Université de Gènes, il est certain que vous aurez une Université distinguée et complète.

Cette Université ligurienne, où se rendraient tous les élèves de l'île de Sardaigne, deviendrait à coup sûr un centre d'istruzione important. Mais à cet égard il n'est pas le cas de rien précipiter. Le Parlement doit se réserver sa liberté de décision même sur la question d'existence de l'Université de

Gènes. Vous voyez, messieurs, quelle impartialité j'apporte dans la discussion.

Je vous demanderai maintenant : pourquoi maintenez-vous, une Université en Sardaigne ? C'est certainement, me répondrez-vous, parce que la Sardaigne est placée dans des conditions exceptionnelles. Dans ce cas je vous répliquerai : examinez donc les besoins spéciaux, reconnaissez les nécessités des localités qui, dans les États Sardes, se trouvent dans des conditions exceptionnelles.

Pardonnez-moi, messieurs, si en ce moment je songe par incident à mon clocher natal, car chacun ici s'occupe un peu du sien. Il doit être permis à un Savoisien de plaider les intérêts de la Savoie, comme il est permis à un Sarde de défendre la Sardaigne et à un Piémontais de parler pour Turin. Notez bien que je ne traite pas la question de fond. Plus tard, quand le moment de la réorganisation générale des études universitaires sera venu, nous entamerons et poursuivrons une discussion complète sur le sujet. Je ne jette aujourd'hui que quelques observations passagères à propos d'un article de loi qui n'a rapport qu'à la Sardaigne. Prochainement nous embrasserons la quadruple question turinaise, génoise, sarde et savoisienne sous le rapport de la spécialité des besoins provinciaux et au point de vue des intérêts de la science. Je ne touche pour le moment, d'une manière légère, que les questions d'exceptionnalité, sur lesquelles vous vous basez pour les cours universitaires de Sardaigne.

Je dis donc que, si vous persistez à établir deux cours universitaires dans cette île, je ne vois pas pourquoi la Savoie, qui se trouve dans une position identique d'exception, n'aurait pas, elle aussi, une Université.

Cette Université savoisienne bien des esprits judicieux la croient utile et nécessaire.

Encore une fois, je ne veux pas plus préjuger la question pour la Savoie que pour la Sardaigne. Plus tard on verra s'il ne serait pas possible d'établir chez nous tout au moins des cours universitaires réguliers et complets de mathématiques, de droit, de théologie, comme aussi et surtout des chaires d'agronomie, d'arts et métiers.

La question spéciale d'un cours de médecine est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicate. La science est ici particulièrement intéressée. Combiner les avantages locaux avec les besoins de la science, voilà le problème à résoudre. La médecine exige une infinité de conditions exceptionnelles, un entourage scientifique, des matériaux techniques qui ne se rencontrent pas dans les petites localités. Vous présumez ces détails ; mais je ne veux pas entrer dans cette discussion, seulement je vous dirai deux ou trois mots à la hâte pour vous faire connaître les conditions d'exceptionnalité dans lesquelles se trouve la Savoie. D'abord, pour la Sardaigne, quel est votre motif d'établissement universitaire ? C'est l'éloignement de cette île du continent : eh bien ! je soutiens que la plupart des provinces savoisiennes sont tout aussi éloignées de Turin, et peut-être plus encore que la Sardaigne ne l'est de Gènes. A peu de chose près, la distance est la même.

Pour les Savoisiens comme pour les Sardes il faut trois jours pour venir à Turin. Il est évident que, sous le point de vue de la distance, nous sommes dans la même position que les Sardes.

Maintenant, si nous parlons des difficultés et des dangers, il y en a autant dans le chemin à parcourir pour venir de la Savoie à Turin, que dans la traversée à faire pour se rendre de la Sardaigne sur la terre-ferme.

Les fréquents accidents qui arrivent sur les montagnes que nous sommes obligés de traverser le prouvent assez. Le Mont-

Cénis et le Petit St-Bernard, avec leurs orages, leurs tourmentes et leurs avalanches sont pour les Savoisiens ce qui est pour les Sardes la mer avec ses vents contraires et ses tempêtes. Dans le beau temps, le Sarde touche le continent dans 36 heures. Seulement dans les mauvais jours d'automne il pourra être ballotté en mer pendant 4 ou 5 jours. Dans la saison des neiges et des orages alpestres nous restons parfois aussi longtemps en route.

Je demande pardon à la Chambre, si je l'entretiens de ces faits de pur détail. Ce sont les détails locaux, au fond, qui constituent les positions sociales et nationales.

Pour appuyer les observations comparatives que je viens d'émettre, je dirai à la Chambre que, l'automne passé, deux étudiants qui se rendaient de Savoie à Turin par le Petit Saint-Bernard ont failli périr dans la montagne.

Je pourrais citer bon nombre d'autres difficultés et de graves inconvénients qui ont pour cause le trop grand éloignement des lieux, le tout au préjudice continuel de notre Savoie. Pour ne pas fatiguer la Chambre, je me bornerai là. Toutefois, je ne puis m'empêcher de toucher ici un chef de dissemblance qui met notre Savoie dans une situation tout à fait à part, relativement à la question universitaire.

Notre pays présente un caractère d'exceptionnalité, que n'a pas la Sardaigne vis-à-vis du Piémont. Il est certain que nous ressemblons infiniment moins aux Piémontais que les Sardes ; c'est un fait qui ne peut être nié. La différence des races est palpable.

Les Sardes parlent italien ; ils sont réellement italiens, tandis que nous, nous avons un cachet de nationalité tout différent. Nos mœurs sont français ; vainement tenteriez-vous une fusion ; elle est impossible ; la montagne qui sépare les races n'y consentira jamais. Nous pouvons vivre unis, mais non fondus ensemble. D'ailleurs, le grand cachet des nationalités c'est l'idiôme natal.

La principale originalité d'un peuple c'est sa langue ; c'est là l'instrument avec lequel il pense et exprime sa pensée. Vous avez deux Universités en Sardaigne ; ces Universités sont italiennes, parce que la Sardaigne est un peuple d'Italie, comme Gènes et comme le Piémont.

Vous me direz ici : la science est la même partout, malgré la diversité des langues.

Je vous répondrai : oui, c'est vrai ; mais cela ne fait rien à la question. Il s'agit ici de l'instruction universitaire, c'est-à-dire, du mode d'apprendre la science.

La science ne s'apprend que par la parole et par la pensée ; or on ne parle bien que dans sa langue maternelle ; on ne pense facilement et exactement qu'avec sa langue maternelle. Vous reconnaîtrez là tout ce qu'il y a d'anormal et d'anti-scientifique dans un système qui condamne aux cours d'une Université italienne une jeunesse qui a fait des études préparatoires françaises, qui parle et pense en français.

Permettez-moi une réflexion assez triste : nous Savoisiens, enfants d'une terre d'où est sorti l'homme qui, le premier, a tracé les principes de la langue et de la littérature française, Vaugelas, eh bien, voyez-vous, nous n'avons pas même chez nous un cours universitaire de littérature française ! Dans votre Université vous enseignez votre propre littérature ; et nous, je vous le répète, nous ne possédons pas seulement une faculté de belles-lettres pour compléter nos premières études françaises.

Faites bien attention, messieurs, que ce ne sont pas les Français qui nous ont appris la langue que nous parlons comme beaucoup d'entre vous se le figurent. L'idiome français est aussi ancien en Savoie qu'en France. Comme je l'ai

déjà dit, c'est le Savoyard Vaugelas qui, le premier, a publié un cours complet de langue française.

Je reviens au point précis de la discussion actuelle. Plus tard, vous établirez peut-être définitivement une Université unique en Sardaigne, ou vous la supprimerez pour n'en former qu'une seule à Gènes. Alors, dans les deux cas, nous vous démontrerons qu'il est de toute justice d'instituer une Université plus ou moins complète en Savoie.

En attendant, sans préjuger en aucune manière la question, et blâmant même la Commission de l'avoir préjugée, tout en disant que telle n'était pas son intention, je propose la suppression de l'article 14. Et, dans le cas où la Chambre voudrait absolument donner un avertissement aux Sardes, j'insisterais sur mon amendement. Mais au fond, je crois que tout article formulant la condition du provisoire est superflu dans la loi actuelle. Le législateur conserve toujours la faculté de modifier ses dispositions de loi; la Chambre n'a pas besoin de prévenir les Sardes par un article spécial; elle n'a pas besoin de déclarer d'avance qu'elle se réserve de faire telle ou telle loi.

Ainsi donc, si, contre mon attente, la Chambre n'adopte pas la suppression de l'article 14, je proposerai l'amendement ainsi conçu :

« La présente loi ne préjuge rien sur les dispositions législatives, qui plus tard pourraient être prises à l'égard de la Sardaigne, par suite de l'organisation définitive des études universitaires dans les États. »

CADORNA, relatore. Io prego la Camera di ritenere che la Commissione proponendo l'articolo 14 non ebbe intenzione nè di pregiudicare la questione sull'organizzazione degli studi universitari nella Sardegna, nè di porre nella legge una riserva che lasciasse aperta al Parlamento la via di provvedere per l'avvenire, riserva la quale sarebbe assolutamente superflua. Lo scopo di questo articolo è di spiegare bene il senso che aveva il complesso della legge e l'intenzione che l'ha dettata.

L'intenzione della Commissione nel proporre questo articolo fu quella di dichiarare che con questa legge non s'intendeva di dare uno stabile assetto agli studi universitari, e neppure alla facoltà legale, e tanto meno poi di approvare o dare maggior sussistenza all'attuale sistema degli studi, ma unicamente di apportare un rimedio temporaneo ai principali difetti del medesimo insegnamento. Io non posso dire quale sarebbe l'avviso della Commissione, che ora non posso consultare, sull'emendamento che propose l'onorevole deputato Jacquemoud; ma quanto a me dichiaro che non ho difficoltà di accettarlo, perchè in sostanza esso non fa che esprimere, in termini forse più convenienti, lo stesso pensiero che mosse la Commissione a presentare l'articolo 14.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal deputato Jacquemoud sarebbe dunque concepito in questi termini: ne leggo la versione:

« La presente legge nulla pregiudica nelle disposizioni legislative, che più tardi potessero essere adottate a riguardo della Sardegna, in seguito al definitivo organamento degli studi universitari dello Stato. »

Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

La proposta suppressiva del deputato Michelini dovendo avere la precedenza, la porrò ai voti.

(È approvata.)

Non rimane adunque che a passare allo squittinio segreto sul complesso della legge così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 285.)

Risultato dello squittinio:

Votanti	113
Maggioranza	37
Voti favorevoli	96
Voti contrari	17

(La Camera approva.)

SVILUPPO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO ANTONINI PER LA FORMAZIONE DI UN NUOVO CATASTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge del deputato Antonini sulla formazione d'un nuovo catasto. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 595.)

ANTONINI. Signori, la perdita d'un braccio mi occasionò una tal debolezza di vista, che mi rende difficilissima ogni lettura, laonde io pregherei la Camera di permettermi di far leggere lo sviluppo del progetto di legge in questione dall'onorevole mio amico, il deputato Bronzini-Zapelloni.

BRONZINI-ZAPELLONI. A nome dell'onorevole deputato Antonini, ho l'onore di esporre:

§ 1. Signori, l'universale ed imparziale distribuzione delle imposte sui fondi stabili, proporzionata fra tutti i possessori di essi, mediante una generale e perequata catastazione, fu disposta nel regio editto del 14 dicembre 1818, e fu decretata dall'augusta memoria di Re Carlo Alberto con regio brevetto del 28 gennaio 1845, conforme io accennava nel paragrafo 1 della proposta presentatavi nel 2 volgente aprile assieme al progetto di legge di cui, presane cognizione negli uffici, vi degnaste autorizzare la lettura di che nella nostra tornata del giorno 17.

§ 2. Siccome però, oltre le vedute generali e proprie di ogni censimento, ciascuno Stato che si censisce abbisogna di qualche speciale disposizione a seconda dei catasti preesistenti (che da noi distinguonsi in 4 classi fra loro disparatissime) non che delle vigenti leggi finanziarie, e delle peculiari condizioni del paese; così tutte queste considerazioni ebbe in mira la mia proposta censuaria, al fine d'indurre in voi tutti la convinzione della indispensabilità della pronta e piena attuazione di quanto per me vi si esponeva, ed affinché finalmente in fatto « gli oneri da cui lo Stato non può sottrarsi siano conguagliati alle imposte ripartibili sulla massa universale dei cittadini, e conguagliati in modo stabile: solo mezzo, mercè cui prevenire ulteriori dissesti, imprimere credito e forza agli atti del Governo; » come bene a ragione ci esponeva il ministro delle finanze nella tornata del 25 agosto 1849.

§ 3. Da quando vi presentai la proposta ed il progetto di che trattasi, sopravvennero e giunsero alla nostra conoscenza due fatti: l'uno è la Commissione istituita da S. M. per riassumere e continuare gli studi relativi ad una generale catastazione, in seguito di relazione del ministro delle finanze data nello stesso giorno 2 aprile, in cui produssi il mio scritto, e che leggemo nel foglio ufficiale del giorno 13; e l'altro è la relazione dello stesso ministro intorno ai provvedimenti da esso suggeriti per equilibrare le rendite e le spese dello Stato, e che ci lesse nella tornata del giorno 15.

§ 4. Inoltre nella tornata del giorno 16 sentimmo il sunto della petizione numero 2623 di Boggiani Giovanni Pasquale, insinuatore a Mombercelli, relativa ad un progetto di legge

sul riordinamento e sulla custodia dei catasti comunali e sulla loro conservazione perenne.

Siffatta petizione, unita alle considerazioni delle altre di che feci menzione nella prima nota della mia proposta, a quanto di relativo ci lasciò scritto sulla necessità di riformare i tributi la chiara memoria del benemerito conte Marione Pettiti, ed alle premure ora manifestate dal ministro, saggiamente accolte da S. M. e lodate pure dal giornalismo, le sono tutte cose che provano come il consenso universale degli uomini chiaroveggenti sia per volere finalmente soddisfatto l'unanime voto dei popoli su cosa di tanto generale e rilevante interesse.

§ 5. Da quell'epoca adunque io cui io vi sottoponeva una delle più vitali applicazioni dell'articolo 25 dello Statuto, il mio progetto di legge ha acquistato maggiore interesse ed autorità; nè per me saprebbe meglio svolgersi nella proposta, che riportandomi al primitivo ed ampio sviluppo che depositai sul banco della Presidenza, dichiarandomi fino da ora pronto a dare tutti quegli altri schiarimenti anche di minuzioso dettaglio che venissero da taluno ritenuti necessari.

§ 6. Credo soltanto conveniente il rimarcarvi, o signori, come il complesso di quegli scritti possa compendiarsi in cinque parti distinte, e come, in seguito della creata Commissione, la mia proposta ed il dipendente progetto di legge non possa menomamente variare, tuttochè quella possa essere valida consigliatrice del nuovo dicastero censuario, di cui nella seguente prima parte, alla quale intera responsabilità però è indispensabile affidare l'andamento della grandiosa opera, conforme meco vorrete convenire.

PARTE I. — § 7. Ha questo rapporto alla indispensabile e subita costituzione nel Ministero delle finanze di un'apposita divisione censuaria, per essere una delle più speciali e distinte sezioni di esso (proposta § 10, numero 1, e progetto di legge, articolo 2) e che perciò come le altre quattro può formare un ufficio totalmente separato.

§ 8. In seguito della Commissione creata da S. M. potrà il capo della nuova divisione porsi di concerto con essa e profittare nel modo opportuno dei suoi lumi, come di quelli delle magistrature o Commissioni censuali da creare in ogni provincia. (Proposta § 10, numero 3, e progetto, articolo 4.) Abbiate, o signori, sempre presente, che il censo essendo una materia tutta speciale, dovrà essere essenzialmente trattato dagli impiegati relativi nominati fra quegli uomini che, forniti delle volute cognizioni scientifiche, sono pure versati nelle censuali materie e nella pratica relativa; poichè diversamente lungo tempo passerebbe pur troppo prima di avere delle convenienti benchè semplici proposte dalla Commissione, per quanto sia sotto ogni rapporto rispettabilissima.

§ 9. Nella proposta (paragrafo 10, numero 1) e nel progetto (articolo 2) ampiamente sviluppai le ragioni e le necessità per le quali nel 1852 fosse da istituirsi una Commissione consultiva centrale e permanente, costituita dal professore di economia politica di questa Università e da cinque agronomi deputati dalle cinque principali regioni in che per l'agricoltura il regno può considerarsi diviso. Sarebbe adunque in quell'epoca, che la regia Commissione ora creata potrebbe essere esonerata dall'incarico ora affidatole, quando non si credesse meglio continuare a profittare de'suoi consigli.

PARTE II. — § 10. La mancanza fra noi degli uomini versati nella effettiva formazione del censimento, specialmente per quanto ha riguardato all'estimo analitico dei fondi rustici, mi vi fece proporre (Proposta, paragrafi 8 e 9, e progetto, articolo 3) la immediata fondazione di una scuola censuaria

da aver luogo in Torino con un corso triennale, onde potere nel 1855 incominciare la generale operazione del censimento con sicurezza di buona riuscita: nè su questo saprei mai insistere bastantemente. Quando però si credesse fino da ora disporre un'altra piccola parte (oltre quella di cui alla nota ultima della proposta) del molto contribuito dai popoli pel titolo specifico del censimento, e così accelerarne la sospirata universale formazione, a me sembrerebbe che coordinate le triangolazioni, compilato il regolamento per le misure, fatte le confinazioni, e praticato quanto altro è dimostrato nella proposta doversi premettere alla generale misurazione, potrebbe anche prima della fine del corrente anno darsi opera alla elevazione delle mappe, profittando degli ingegneri e geometri che vi fossero disponibili e adatti alla censuaria operazione da doversi loro affidare.

PARTE III. — § 11. Riguarda questa parte la formazione dell'immediato catasto suppletorio per le provincie, comuni e proprietà che fino ad ora sono esenti dal contributo (proposta, paragrafi 2 e 10, numero 5, e progetto, articolo 5), al quale vedo con piacere che si riferisce il recente menzionato decreto reale con l'articolo 2, come l'ultima fra le nominate relazioni del ministro delle finanze.

§ 12. In due titoli può questa parte essere divisa: il primo per la imposta prediale, ed il secondo per la impropriamente detta tassa mobiliare.

Quando veramente volesse procurarsi al pubblico erario una risorsa con un mezzo cotanto giusto ed immune da lagnanze, niun'altra cosa sarebbe più agevole; mentre con sicurezza potrebbe procedersi a quanto è accennato di relativo nelle due relazioni del ministro delle finanze a noi presentate nel 25 agosto 1849, e 15 di questo mese, facendone l'applicazione nei modi pratici che nella mia proposta è espressa: in guisa che profittando del personale adattato, e che porto fiducia non mancherebbe accordarci l'opera sua, noi potremmo col primo del 1851 veder attivata la imposta prediale, e la così detta tassa mobiliare ai paesi che ora ne sono immuni in tutto od in parte. Locchè ci arrecherebbe pure il profitto di fare uno sperimento di saggio per meglio formulare il regolamento destinato a togliere la tassa mobiliare, e per sostituire ad essa il censimento urbano, il quale gioverebbe immensamente anche alla semplicità e sicurezza delle relative contrattazioni.

§ 13. Credo qui, o signori, assicurarvi come io intenda che questo catasto provvisorio dovrà possibilmente essere perequato con gli esistenti catasti di quei territorii di che i fondi formano parte, quando realmente vi si rinvenissero, e dovrà nel miglior modo armonizzarsi con quello dei contermini, quando il territorio da censire ne mancasse del tutto. A meglio però ottenere la buona fede nelle assegni documentate nei modi precisati, sarebbe assai utile, oltre la pratica di quanto è proposto nello scritto motivato, il significare ai proprietari ora censibili, che quando dalle successive operazioni del catasto permanente risultasse dimostrato che essi pel catasto provvisorio hanno pagato proporzionalmente al disopra degli altri, in allora sarebbero abbuonati non solo delle somme da essi indebitamente soddisfatte, ma ben anco dei loro interessi.

§ 14. Della spesa occorrente a questa parte transitoria del catasto io non vi tenni proposito, o signori, nel preventivo portato nella proposta, perchè non formava parte del generale o permanente sistema di esso, e perchè mi mancavano i dati per poterne giudicare la importanza, non sapendosi da me la quantità e la estensione fondiaria dei privilegiati. Crederei però non ingannarmi nel ritenere la spesa assai piccola

a confronto dei conseguenti rilevanti benefizi, e perciò essere tale da non frapporre tempo in mezzo al deliberarla.

§ 15. Quando si dia opera immediata al completamento della così detta tassa mobiliare, e si attivi per l'esercizio 1851, potrebbe appunto in quell'epoca incominciarsi il generale censimento urbano, coordinando l'occorrente per l'effetto delle normali operazioni della Giunta censuaria, di cui al paragrafo 10, numero 19 della proposta, e così rendere prontamente questo gran servizio al paese, che lo vedrebbe attivato col 1853, quando appunto s'intraprenderebbe il censimento rustico.

PARTE IV. — § 16. Questa parte, che è la più estesa nello scritto motivato, contiene le disposizioni, le pratiche, le indagini, gli studi primordiali, i saggi normali e le basi dei regolamenti diversi da servire per la generale formazione, attivazione, esercizio e conservazione del nuovo censo urbano e rustico; ed accenna a quanto è desiderabile venga eseguito per armonizzare gli uffici del censo con gli altri aventi rapporto alla conservazione e garanzia delle contrattazioni riflettenti più o meno direttamente alle proprietà stabili. (Proposta, §§ 5, 6, 7; § 10, numeri 2, 3, 4, 6 al 19, e §§ 11, 13 e 14, e progetto, articoli 6, 7 ed 8).

§ 17. Tutto questo, o signori, è sì lungamente sviluppato nella prima proposta e nelle relative note, che non potrei se non riferirmi a quanto nell'una e nelle altre è esposto. Dall'insieme di quegli scritti è ad esuberanza provato che trascurando di dare opera piena ed immediata a tutto quanto riguardano le antecedenti tre parti, non si conseguirà certamente quello che il paese da noi attende ed invoca, e di cui tradiremmo il man lato, se, per quanto da noi stessi dipende, non si facesse rendere profittevole il tempo prezioso che fino ad ora per questo rapporto decorse inutilmente.

§ 18. Non voglio lasciare inavvertito che due potrebbero essere le opposte classi degli avversarii alla sincera attuazione di questo progetto: l'una, di quelli che oppongono la necessità di pensare lungamente alla cosa prima d'intraprenderla; l'altra, di coloro che pongono in campo il soverchio tempo per esso richiesto. In quanto alla prima dirò, che trattandosi di materia non nuova nelle scibile umano, e nella pratica di essa, cesserà ogni difficoltà riflettendo che tutto sarà agevolato e portato a felice fine da quegli uomini speciali che, avendo avuto parte nella effettiva formazione dei censimenti, dovrebbero chiamarsi a consiglio e discussione, ed impiegarsi nell'ufficio centrale e nelle operazioni censuarie quando se ne trovassero meritevoli, mentre ognuno di noi comprende come nella fattispecie la sola Commissione numerosa e gratuita non potrebbe da per sé sola corrispondere all'alto scopo, che con sano intendimento si prefisse chi la istituiva.

§ 19. L'altra classe di opposenti andrà a dileguarsi quando riflettasi da coloro che in buona fede la costituiscono che il proposto metodo, attuabile nel triennio precedente la generale formazione degli estimi rustici, è l'unico mezzo col quale noi possiamo coscienziosamente tranquillizzarci sulla indispensabile esattezza ed importante sollecitudine di una operazione sì da vicino e sì eminentemente influente sui grandi interessi dei nostri rappresentanti.

PARTE V. — § 20. Finalmente questa ultima parte del complesso degli scritti antecedenti volge sul preventivo del personale e della spesa occorrente pel triennio preparatorio (1850-51-52) alla spedita, regolare e generale formazione del nuovo censo, posto a confronto dell'apposita contribuzione pagata per questo esclusivo titolo. (Proposta §§ 3, 4, 9, 12 e 15, e progetto, articolo 9.)

§ 21. Dall'ultima nota della proposta motivata, contenente il minuto dettaglio del preventivo di che trattasi, si ha il seguente finale *Ristretto*:

Fondo residuo nei conti del Ministero delle finanze fino al 1849, per le spese del nuovo catasto . . . L. 5,200,000

Spesa complessiva del triennio preparatorio alla nuova generale catastazione nel primo anno L. 21,580
nel secondo anno » 76,740
nel terzo anno » 111,020

In totale L. 209,140

Differenza L. 4,990,860

la quale per sé sola è atta a persuadervi, o signori, di non ritardare più oltre quel censimento fondiario topografico, del quale (tranne il regno napoletano) è questo l'unico Stato che ne manca in Italia.

§ 22. Dalla qual somma residuale deducendo anche l'ammontare del catasto suppletorio da incominciarsi subitamente, e d'immediata utilità, la spesa occorrente per la elevazione delle mappe, quando con piccolo sacrificio e grande utile si credesse incominciare prontamente, e l'ammontare dei periti pel censo urbano, che potrebbe intraprendersi nel 1851, pure rimarrebbe una relevantissima somma disponibile per dare opera, senza nuovi aggravii, nel 1853, all'generale, più difficile e lunga ed assai dispendiosa operazione degli estimi rustici.

§ 23. Dopo il fin qui espostovi, o signori, mi appello alla vostra sagacità ed al patrio amor vostro per invocare da voi la presa in considerazione, e la dichiarazione di urgenza del presentatovi progetto di legge per la generale ed uniforme catastazione dei fondi urbani e rustici nel regno sardo.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del generale Antonini è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo essa appoggiata, dichiaro aperta la discussione sulla sua presa in considerazione.

DI REVEL. Domanderei al signor presidente di dar lettura della proposta stessa.

PRESIDENTE. Ne darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 595.)

DI REVEL. Mi pare che in questo progetto di legge è fatta allusione ad un regolamento che vi dovrebbe essere annesso; epperò sembrami che sia difficile il discutere i principii generali che sono posti in tale progetto senza conoscerne l'applicazione: i principii generali sono facili a stabilirsi, cioè la necessità di un catasto, la necessità di perequare il carico dei tributi e simili; queste sono cose che nessuno può contestare; ma io non vedo nel loro complesso una legge, sono principii generali, astratti, e non applicazione pratica. Per conseguenza, siccome scorgo che il progetto si riferisce ad un regolamento, in cui pare debba essere la cosa più dettagliata, io non posso parlare senza conoscere il regolamento.

MELLANA. Mi sembra che l'onorevole preopinante conte di Revel non venga ad opporsi in genere ad una legge mercè la quale si possa ottenere il beneficio che si propone con questo progetto l'onorevole generale Antonini; bensì esso vede in questo progetto dei difetti i quali crede doversi togliere. Io sono d'accordo coll'onorevole signor Di Revel, ma d'avviso che ogni proposizione può essere emendata, al qual fine cominciasi a mandare agli uffici ad esaminare.

Certo quando la proposta dell'onorevole generale Antonini sarà passata agli uffici, col concorso di tutti i deputati, ed in

ispecial modo dell'onorevole conte di Revel, presidente di una Commissione già dal Governo stabilita per provvedere a questo bisogno, potrà arricchirla di lumi, e far sì che una legge sorga quale il bene dello Stato lo esige. Le ragioni addotte non possono valere contro la presa in considerazione; giacchè per rifiutare la presa in considerazione bisognerebbe provare che inutile ed inopportuna sia una tale proposizione.

Ora si tratta solo di vedere se sia opportuno il fine a cui tende; quanto al modo con cui si vuole ottenere un tal fine verrà il tempo di discuterlo, quando cioè verrà in discussione la legge stessa.

ANTONINI. Il regolamento è annesso alla proposta primitiva; non è stampato, ma si trova depositato.

PRESIDENTE. Qui non c'è, nè lo trovo sul tavolo della Presidenza.

ANTONINI. Chiedo scusa, e riconosco di averlo dimenticato.

PRESIDENTE. Allora bisognerà rimetterlo.

ANTONINI. Lo presenterò quanto prima.

LANZA. A me pare che quando si propone una legge, tanto più in materia complessa come è questa, non sia necessario di proporre minutamente tutte le parti di essa, ma soltanto le basi generali di cui si debbano poi servire. Quando poi queste basi siano adottate dalla Camera, allorasarà il caso di occuparsi delle singole parti; ma io non vedo l'assoluta necessità che per prendere in considerazione questa proposta, ed anche per tramandarla agli uffizi onde la esaminino, sia necessario un regolamento annesso; del resto, credo che sia giusto ed opportuno questo progetto di legge presentato alla Camera, almeno per far spiegare il Ministero in proposito. Il Ministero giorni sono ha nominato una Commissione onde si occupasse di questa bisogna, la cui necessità è da tutti sentita, di un nuovo catasto; ma nell'istituire questa Commissione si adoperarono delle frasi che mi pare non siano abbastanza esplicite, cioè non si dice se questa Commissione sia incaricata di fare un progetto di legge da presentarsi al Parlamento, oppure abbia mandato a dirittura d'addivenire alla formazione di un catasto senza dipendere dal Parlamento.

A questo proposito saranno necessarie spiegazioni del Ministero, perchè io sarei dell'avviso di coloro che credono che una materia di tanta importanza, la quale interessa immensamente i contribuenti, ed in cui si tratta di stabilire la base sopra cui debbono poi in seguito essere imposte le proprietà, è necessario che questi principii siano stabiliti dal Parlamento.

Per ora mi limito a queste osservazioni, confidando che il Ministero vorrà spiegarsi in proposito.

PRESIDENTE. L'articolo 6 del progetto di legge presentato è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 395.)

Da questo si vede che questo regolamento fa parte del progetto di legge, ed è perciò necessario che vi sia.

VALERIO. Le parole dette dall'onorevole deputato Lanza renderanno più brevi le mie.

Io credo che questo progetto si debba prendere in considerazione, quantunque ad esso non sia annesso il regolamento di cui anch'io riconosco la necessità per apprezzare meglio il valore e la portata del progetto medesimo, ma questo regolamento verrà trasmesso agli uffizi; ed essi, pigliando ad esame il progetto di legge, studieranno in pari tempo il progetto del regolamento, e daranno ciascun di loro quelle istruzioni ai loro delegati che crederanno più opportune, onde il progetto definitivo sia redatto in modo da poter essere più prontamente attuato ed accettato dalla Camera.

Io non credo che la mancanza di questo regolamento debba

per ora trattenere la Camera dal prendere in considerazione questo progetto di legge, la necessità del quale è generalmente riconosciuta.

Lo stesso onorevole signor deputato Di Revel ha riconosciuto che i principii di cui essa è informato non si possono combattere, che sono principii equi, che sono principii la di cui utilità è stata da lungo tempo dimostrata.

In questo stato di cose non veggio che dalla presa in considerazione possa risulturne il menomo inconveniente, qualunque possa essere questo regolamento. La Camera, quando la proposta verrà riferita dalla Commissione, potrà modificarlo nella guisa che meglio le parrà conveniente.

Quindi io credo che la Camera possa, senza il minimo ostacolo, prendere in considerazione questo progetto, invitando nel tempo stesso l'onorevole signor proponente generale Antonini a deporre il suo progetto di regolamento, affinché di esso siano fatte sette copie per essere trasmesse a caduno dei sette uffizi.

DI REVEL. Io non voglio che si creda che io osti a questa proposta con un fine di *non-recevoir*, come si suol dire.

Ma parmi ben naturale che, proponendosi una legge, nella quale si accenna ad un regolamento organico, si creda indispensabile che questo regolamento abbia ad esser posto sotto gli occhi della Camera per giudicare del merito della legge stessa. La qualifica legge, quantunque creda che così propriamente non si possa qualificare, atteso che concerne unicamente a principii, ad idee che sono sicuramente nel sentimento di tutti, ma che veramente non ha il vero carattere di una legge.

Ma poichè si è accennato all'esistenza di una Commissione del catasto, che indegnamente fui chiamato a presiedere e la cui presidenza non ho accettata, se non se perchè vidi che i membri che la componevano erano tali da ancora ispirare fiducia a me stesso, dirò qualche cosa a mio riguardo.

La necessità della riforma del nostro catasto è cosa universalmente sentita e da lunga mano, poichè è chiaro che senza di questo non si può avere una base solida onde percepire le imposte in proporzione dei redditi.

Una Commissione fu istituita allorchando io dirigevo il Ministero delle finanze, or sono cinque anni; questa Commissione si occupò (e se ne occupò con molto zelo) di proporre una legge per la riordinazione del medesimo.

Nell'esame del medesimo io feci qualche studio che prima non aveva fatto, cioè nel sentire a trattare queste materie potei, se non altro, farmi capace dell'immensa difficoltà che vi ha di formare un buono e regolare catasto.

Questo lavoro era condotto già pressochè al suo termine, quando veniva ordinato di coordinarlo nel suo insieme e di incominciare l'esecuzione. Io allora feci ricerca di una persona che accoppiasse tutte le qualità volute per poter assumere l'esecuzione di questi lavori, e cercai tutti gli uomini i più sommi che credetti in questa materia, e debbo dichiarare che quegli stessi uomini non credettero di poter assumere la esecuzione di questo lavoro. Intanto passò qualche tempo, e sopravvenne poi il finire dell'anno 1847, in cui altri pensieri, altre cure ebbe l'amministrazione che non quelle d'intraprendere un lavoro che richiedeva molto tempo, calma e danaro. L'attuale ministro di finanze ha pensato di riassumere questo lavoro e di dar l'esame del medesimo ad una nuova Commissione, della cui presidenza fui onorato; ma non fu solo dato a questa Commissione l'incarico di formolare un progetto di legge per un regolare catasto, ma ebbe altresì missione di vedere se vi era modo intanto d'introdurre una perequazione nel censimento attuale, onde avere modo di far equamente

concorrere le proprietà nei nuovi bisogni dello Stato; ebbe altresì mandato di far entrare nel censimento attuale quelle proprietà che ora ne sono immuni, che possono più specialmente riferirsi ai fabbricati.

I fabbricati nei nostri antichi censimenti non erano specialmente stati contemplati, nè si possono aver dati positivi sulla natura di questi censimenti, cosicchè per poter arrivare a determinare questa cosa con fondamento e formarsi un'idea sopra quel prodotto, onde fare poscia un'operazione regolare, conviene procurarsi molti elementi.

Intanto la Commissione si è già occupata di questo lavoro, e si è occupata altresì di ricercare gli elementi sui quali lo attuale catasto è fondato; ed a questo proposito osservo essere stata poc'anzi espressa un'opinione che io credo dovere rettificare, che cioè non vi sia presso di noi alcun catasto regolare; quest'opinione è erronea, poichè è cosa di fatto che questo catasto esiste nella maggior parte dello Stato, esiste in Savoia come esiste in Piemonte, e solo non esiste nel ducato di Genova ed in alcuni comuni; cosicchè veramente non si potrebbe dire che non vi sia generalmente alcun catasto.

Questi catasti poi furono da lunga mano negletti, e segnatamente le mutazioni di proprietà in molti siti non vennero fatte regolarmente, cosicchè v'è una vera confusione; vi sono pure delle disparità grandissime di tributo non solo fra più provincie poste in confronto di altre, ma anche fra provincia e provincia, fra comune e comune, e persino fra stabili dello stesso comune; cosicchè la proprietà che in un sito pagherà forse un quinto del reddito, nell'altro non ne pagherà che un decimo, o forse anche un solo vigesimo; ed è per arrivare intanto a perequare, per quanto è possibile, quest'estimo che la Commissione sta occupandosi. Però debbo dichiarare che l'impresa è molto difficile e che esige studi accurati, poichè per voler introdurre una più equa perequazione non bisogna arrischiare di far nascere ancora una maggiore disparità di quella che già esiste attualmente.

I lavori di questa natura sono assai ardui e complessi, e vogliono essere molto studiati per poter essere attuati con facilità, sicurezza e verità. La sola cosa che io credo che la Camera possa fare è quella di stabilire che sarà formato un regolare catasto.

Codesta questione non può essere dubbia, ma quando si volesse da essa intraprendere l'esame e lo studio di un sistema completo onde formolare un progetto di legge, quando si debbano per ciò porre a confronto i diversi principii che, secondo i paesi e secondo le varie leggi, sono in vigore, onde concretare disposizioni da mandarsi ad effetto, la cosa le riescirà pressochè impossibile.

Quando poi si porrà mano all'esecuzione di questo lavoro saranno indispensabili gli occorrenti fondi. L'onorevole preopinante ha fatto allusione a quelli che furono pagati dai contribuenti per quest'oggetto; questi fondi furono introitati, ma nei primi anni della ristaurazione una parte d'essi venne impiegata in altri usi, senonchè negli altri anni il Governo prelevava dai residui attivi che sopravvanzavano dai singoli bilanci le somme occorrenti per compiere la reintegrazione di questo assegnamento.

Ma, o signori, bisogna poi che si sappia che se questo fondo esiste sulla carta, non esiste però in natura; la guerra che abbiamo sostenuto in due riprese esaurì non solo questo fondo, ma anche tutti gli altri; cosicchè questa somma non è altro che un debito che lo Stato ha verso la catastazione; debito di cui si fe' cenno nella relazione del ministro delle finanze, quando accennò che nei 180 milioni di deficienza ve ne hanno 30 la cui restituzione non è molto urgente.

Se si rileggerà la relazione, ad ognuno sarà manifesto che fra questi 30 milioni havvi precisamente il fondo del catasto.

Conchiudo dicendo che quanto si propone in questo progetto di legge non si può eseguire se non si ha il regolamento; e quando anche questo vi fosse, io stimo che per condurre il lavoro di cui si tratta con ordine ed a possibile effettuazione sarebbe d'uopo che la proposta venisse dall'iniziativa del Governo, imperocchè niuno vi ha che ignori che a tale effetto si richiedono lunghi studii e la cooperazione di specialità, tra le quali certamente io non intendo di figurare; di maniera che non dubito di asserire che sia più agevole di redigere un progetto che nell'attuazione non possa venir contraddetto, se il Governo prende egli stesso l'iniziativa, di quel che lo sarebbe se una Commissione della Camera s'occupasse del medesimo.

LANZA. Nessuno certamente potrà rievocare in dubbio l'utilità della formazione di un nuovo catasto, ma qualora qualcuno potesse dubitarne, nell'udire le osservazioni fatte poco anzi dal deputato Di Revel n'andrebbe agevolmente convinto. Ed in vero non si può più a lungo tollerare che vi siano proprietà che paghino, a cagion d'esempio, l'8,18 per cento sul reddito, mentre all'incontro ve ne sono altre che soggiacciono ad un'imposta di gran lunga minore.

Vero è che nel nostro paese vi esistono di già le mappe, ma giova avvertire che in molte provincie esse sono imperfettissime, ed in parecchie provincie e comuni mancano assolutamente. Senza di che nelle provincie che sono dotate di mappe, queste si trovano estremamente alterate, perchè nell'epoca in cui esse vennero fatte molti beni che allora erano incolti vennero di poi ridotti a coltura, e molti boschi vennero dissodati e trasformati in vigne e campi, beni questi che prima davano poco o nessun reddito, ed ora invece fruttano assai più; di maniera che, se si vuole che le imposte siano equamente ripartite, è d'uopo che si formi un nuovo catasto.

Ma la difficoltà grande che s'incontra, e che sarà, credo, riconosciuta da tutti, sta nel modo di farlo, e particolarmente nel trovare il personale che a tal uopo sia capace. Sarebbe stata sicuramente cosa lodevole pel Governo passato se avesse, quando gli venne in capo di fare un catasto, cercato anche di preparare al più presto un personale idoneo a farlo.

La formazione di un catasto esatto, equo, e quindi l'eguaglianza dei tributi, dipende dal modo di esecuzione e dai principii che si adoperano per formarlo. Ora io non so se si troverà attualmente in Piemonte un personale sufficiente, un numero di eccellenti ingegneri sufficiente per fare questo lavoro, e riparare all'inconveniente che vi sarebbe se, venendo fatto in un modo inesatto ed imperfetto, appena finito, si riconoscesse che appunto per essere male eseguito egli tornasse inutile, cosa che accadde alla Francia, benchè essa si trovasse in condizioni forse più favorevoli di noi in quanto al personale.

La Francia, che ha cominciato la formazione del suo catasto sino dal 1801, arrivata al fine di quest'operazione ha dovuto pur troppo riconoscere che essa era imperfetta, perchè le operazioni così dette d'arte, le operazioni di misura, di triangolazione erano così imperfette che le mappe emergenti da questa triangolazione rimanevano affatto inesatte. Questo si rileva da una circolare emanata sotto il Ministero Guizot, nel 1846, diretta ai prefetti dei dipartimenti della Francia, onde la comunicassero ai Consigli dipartimentali, coll'incarico di fissare un progetto di legge relativamente ad un nuovo catasto e onde rimediare così agli errori, ai quali si era andato incontro nella formazione del catasto già fatto, ed alle imperfezioni con cui erano state fatte le operazioni d'arte per

la mancanza delle persone necessarie per fare quel lavoro. Ora io credo che la prima questione sia l'esaminare seriamente prima d'intraprendere un lavoro che costerà dei milioni (e credo di non allontanarmi molto dal vero calcolandone la spesa a 20 e più milioni), sia, dico, d'esaminare se questo lavoro si possa fare esattamente in modo che corrisponda alla spesa con piena soddisfazione.

Nel caso che non fosse sufficiente, sarebbe prudente di sospendere ancora per un anno, due o tre la formazione di questo catasto, finchè si avessero dati migliori, e intanto proporre degli agrimensori pratici i quali siano atti a far questi lavori con soddisfazione del paese. Questa è la prima osservazione importante che ho l'onore di fare.

La seconda è relativa ad una semi-spiegazione data dall'onorevole deputato Di Revel, relativamente all'intenzione che avrebbe il Governo sul modo di procedere nella formazione di questo catasto, cioè od in via governativa od in via legislativa.

Pare che egli abbia espressa l'opinione che la Camera non debba mischiarsi nell'estendere le basi di questo catasto, ma che tutto al più essa non potrebbe far altro che approvare semplicemente che si faccia un catasto in Piemonte.

Io credo che quando si tratta di fare un'operazione non solo costosa, ma i cui risultati buoni o cattivi dipendono dalle basi che si adottano, sia interesse del Parlamento di occuparsene. Inoltre è questione di giustizia. Se voi adottate delle basi che siano erronee, ne avverrà che i contributi saranno distribuiti con molta ingiustizia. Vi sono particolarmente due basi di massima importanza: la prima è quella relativamente al modo in cui saranno fissati i contributi sulle proprietà rurali, cioè se questi contributi si fisseranno in ragione del valore intrinseco del suolo o no. Questa è questione di massima gravità, la quale fu lungamente dibattuta in altri paesi, e chi ha adottato un sistema, chi un altro.

Dall'adottare l'uno o l'altro di questi sistemi ne avviene per conseguenza una distribuzione diversa di contributi. Questa questione ne implica un'altra, cioè se l'industria debba essere applicata al suolo, cioè debba essere tassata, oppure se debba essere tassata prima la virtù intrinseca del suolo, cioè se quegli il quale fa fruttare il suolo colla propria industria ed attività, e quegli che lo lascia incolto per trascuratezza, debba pagare lo stesso, oppure se debba pagare di più quello il quale fa fruttare maggiormente per la propria industria, e meno quello che fa fruttare di meno per mancanza di queste qualità.

Da questo si scorge, o signori, che dall'adottare una o l'altra massima ne emergono effetti assai diversi.

La seconda questione è se si debba adottare il sistema delle mappe, così detto, per frazionamenti oppure delle mappe per grande superficie.

Appunto in Francia per avere adottato il secondo di questi sistemi ne emerse anche un tristissimo effetto; avendo adottato il sistema delle mappe a superficie estesa, ne avvenne che furono tassate egualmente delle proprietà le quali avevano un valore intrinseco e relativo assai diverso.

Questa questione ne implica anche un'altra, la quale interessa i contribuenti in questo senso, che bisognerà por mente se vi sarà, nella legge o regolamento che si ordinerà in proposito, guarentigia bastante per il proprietario che le mappe siano fatte colla massima perfezione, onde essere sicuro che il suo fondo sia stimato al suo giusto valore; cosicchè in alcuni paesi dove si fece questo catasto, nella legge che si emise si stabilì che il sindaco di ogni comune dovesse avvertir i proprietari, onde si recassero sul posto quando si procedeva non

solo a quest'estimo, ma anche al rilievo delle mappe, onde vedere se i limiti della proprietà propria fossero quelli precisi sopra cui la Commissione lavorava. Ognun vede adunque come questa legge sia di sommo interesse; e non so se il Governo abbia il diritto di volersi a lui solo attribuire l'iniziativa per la formazione assoluta di questo progetto senza dipendere dal Parlamento; per me credo che sarebbe cosa lesiva al Parlamento, e che s'incaricherebbe di una responsabilità assai grave.

Venendo ora al progetto di legge presentato dall'onorevole deputato Antonini, mi pare che l'utilità dei medesimo in massima non possa venir contestata. Ora, quando si prende in considerazione una proposta, si guarda particolarmente che l'idea fondamentale sia buona, sia utile; e questo ha sempre servito di norma per le altre deliberazioni della Camera relativamente alla presa in considerazione dei progetti di legge. Negli uffici poi si esaminerà se il complesso delle disposizioni relative a questo progetto di legge siano tali che o senza emendamenti o con qualche emendamento possano convertirsi in legge. Quindi io credo che la Camera vorrà esser conseguente alle altre sue deliberazioni, e prenderà in considerazione l'attuale proposta.

DI REVEL. Prego la Camera di non credere che io sia così privo di buon senso da aver inteso di alludere nelle mie osservazioni a che il Governo possa prendere disposizioni analoghe a quelle proposte dall'onorevole deputato Antonini senza una legge. Io ho detto che progetti di tal natura non possono essere fatti coll'iniziativa della Camera, ma non ho mai inteso di escludere il Parlamento dall'ingerirsi in una questione che cagionerà, come ha detto benissimo uno de' preopinanti, milioni e milioni di spesa. Debbo di più rispondere ad un'osservazione che fu fatta già nel primo discorso dall'onorevole deputato Lanza, ed a cui io non aveva accennato nella mia risposta: ed è che la Commissione che è stata istituita non ha verun mandato, veruna autorità; ha unicamente mandato per proporre precisamente un progetto di legge secondo la varia natura delle incombenze che ha avute, per essere presentato al Parlamento; essa è una Commissione incaricata di ricercare e proporre i migliori mezzi per attuare una generale catastazione, di preparare un progetto di legge o regolamento necessario per intanto arrivare ad una miglior perequazione dei tributi attuali, onde poter rendere la proprietà capace di sopportare maggiori imposte e per ricercare inoltre il modo di far entrare nel censimento le proprietà che ne sono immuni, che, come dissi, in generale sono le proprietà fabbricate. Del resto, a questa osservazione posso rispondere senza che vi sia il ministro delle finanze, perchè conosco il mandato che le è stato affidato, e dichiaro che è una Commissione incaricata unicamente di proporre schiarimenti sul modo con cui si deve procedere in una bisogna di tanto momento.

LANZA. Domando la parola per un fatto personale.

Quando ho interpretato le parole dell'onorevole deputato Di Revel, non era mia intenzione di fare la menoma supposizione a lui sfavorevole con dire che egli pensasse che la Camera non potesse ordinare un nuovo sistema di catastazione.

L'onorevole deputato Di Revel non può credere che mai sia nata in me un'idea men giusta del suo buon senso, di cui dà molte prove tutte le volte ch'egli prende la parola. Io credo quindi di respingere quest'allusione, la quale sicuramente non fu mai nella mia intenzione.

Io concepì il sospetto che il Governo volesse procedere a questa generale catastazione senza ricorrere al Parlamento,

perchè nel leggere la relazione fatta a questo proposito e pubblicata nel giorno 13 del corrente sulla *Gazzetta Piemontese* ho veduto che si parlava di un progetto di generale catastazione, e non si spiegava se dovesse essere un progetto di legge od un progetto di regolamento, modo contrario a quello che si usa generalmente, perchè ho sempre veduto che quando si fa un progetto di legge per presentare al Parlamento si dice in modo affatto chiaro da non lasciare nessun dubbio in proposito; il dubbio poi era accresciuto ancor più dalle spiegazioni che ha subito date, non abbastanza esplicite, l'onorevole deputato Di Revel, il quale mi pare che abbia lasciato sfuggire la clausola ch'io ho rilevato, cioè che tutto al più la Camera non poteva che emettere un principio, cioè che si farà un catasto, ed io credeva che si volesse limitare il potere del Parlamento in questa proposta a stabilire solamente il principio che si dovesse fare un catasto. Dopo le spiegazioni da esso date, io sono intimamente convinto che l'onorevole deputato Di Revel non volle asserire che questa catastazione si debba fare senza ricorrere al Parlamento, e per conseguenza mi dichiaro intieramente soddisfatto.

VALERIO L. Io credo che il progetto proposto dall'onorevole generale Antonini debba esser preso in considerazione, ed i ragionamenti che ho udito dallo stesso signor Di Revel e dall'onorevole deputato Lanza mi conducono viemmaggiamente a questa persuasione. Ho detto che per operare una buona catastazione manca il personale necessario. Ma se mai vi fu un momento in cui si potesse avere la speranza di raccogliere questo personale necessario, egli è questo, in cui, stante le vicende politiche a cui fu soggetta l'Italia, son raccolti in Piemonte i migliori ingegneri, i migliori misuratori di tutte le italiane provincie, e specialmente quelli usciti dalle scuole di Lombardia, dove gli studi matematici ed amministrativi, non che i lavori di catastazione, come tutti sanno, furono sempre eseguiti colla massima eccellenza; è conosciuto, io credo, da tutti che il catasto di Lombardia è uno dei migliori catasti che esistano in Europa. Ma se veramente non si potesse sperare di avere il personale necessario onde operare attualmente una buona catastazione, vi è la certezza di poter aver adesso il personale necessario per fondare una buona scuola censuaria. Ora nel progetto dell'onorevole generale Antonini havvi anche una parte che io credo degna di molti riguardi, ed è quella per cui verrebbe stabilita la necessità della pronta attuazione di una scuola censuaria. Se la scuola censuaria è veramente attuabile, come parmi incontestato ed incontestabile; se è veramente opportuno, come io credo, che questa scuola venga prontamente attuata, ravviso che l'attuazione di questa scuola non si debba protrarre, e quindi anche sotto questo rapporto io penso che si debba prendere in considerazione il progetto di legge del generale Antonini.

Fu accennato ai lavori della Commissione nominata cinque anni or sono dal Governo intorno al censimento; che cosa abbia operato io non so. L'onorevole signor Di Revel ha detto che essa ha lavorato con molto zelo; io lo credo dietro la sola sua affermazione, quantunque il paese dei lavori di quella Commissione non abbia mai veduto verun frutto, non abbia mai avuto conoscenza alcuna; ne sarà stata colpa lo stato di segretezza, la mancanza di pubblicità che esisteva in quei tempi, ma fatto sta che di quei lavori il paese non conosce niente, o almeno io non credo che ne sia alcunchè venuto alla luce del giorno.

Per quanta poca fede io mi abbia nel sistema delle Commissioni, io non penso che la Commissione nominata testè sia per dare così pochi risultamenti come la Commissione nomi-

nata cinque anni or sono; io so che in essa sono compresi alcuni cittadini i quali hanno l'esperienza ed i lumi necessari, e lodo il Governo di avere utilizzato il pratico sapere di un illustre lombardo, la cui capacità in questo ramo è riconosciuta da tutti coloro che hanno fatto studi a questo riguardo.

Io adunque spero buoni risultati dall'attuale Commissione governativa, ma non è men vero però che il lavoro preparato dal generale Antonini, corroborato dai lumi che può portare la discussione negli uffizi della Camera, non possa tornare molto utile alla Commissione che nominerà la Camera; essa, oltre a prendere in esame i lavori del generale Antonini, potrà anche porsi in relazione colla Commissione nominata dal Governo, nè havvi cosa che lo impedisca. Ove poi dalle conferenze che la Commissione della Camera terrà colla Commissione governativa venga a risultare evidentemente che il progetto di legge per la catastazione debba, per acquistare efficacia, uscire dalla iniziativa governamentale, la Commissione della Camera farà la sua relazione in questo senso, e certamente in allora la Camera vi aderirà. Ma se invece e dai lavori che la Commissione prenderà in comunicazione e dai lumi che acquisterà nelle relazioni colla Commissione governativa venisse a risultare evidente la necessità di qualche pronto ordinamento il quale possa uscire dalla iniziativa parlamentare, ognuno vede che il vantaggio ricavato sarà grandissimo. Se poi dagli studi della Commissione venisse soltanto a risultare la necessità e la possibilità della pronta attuazione di una scuola censuaria, quand'anche non ne uscisse che questo solo frutto, sarebbe ciò nullameno abbastanza importante perchè la Camera prenda in considerazione il progetto del generale Antonini. (*Segni d'adesione*)

FAGNANI. Due necessità vi sono meritevoli di molto riguardo nel nostro Stato. La prima è chesiano al più presto possibile perequate le imposizioni dei tributi, la seconda che sia tratto partito dal gran numero delle intelligenze che costituiscono uno dei più grandi bisogni che ha la nazione che vengano occupate.

È vero che la Commissione creata dal Governo e che fu accennata dal signor conte di Revel si è molto adoperata, ma, a dir vero, essa si è quasi unicamente occupata nel determinare i modi di catastazione, e si è perduta in questa ricerca senza potervi riuscire.

Io sarei di parere che il Governo avesse da determinare i modi di catastazione, ma che debba il Parlamento stabilire il principio della legge che la debba portare ad eseguimento.

Il progetto del generale Antonini parve ad alcuni preopinanti presentare meno perfettamente i caratteri d'una legge. A me sembra che, siccome questo progetto sarà discusso negli uffizi e nella Commissione prima di venire alla Camera, quindi nella forma potrà essere migliorato, se ne abbisogna. Ma siccome a questa proposta, ove potesse avere effetto, sarebbero conseguenti i due grandi benefici che si sono accennati, la perequazione cioè dei tributi e l'occupazione del gran numero d'intelligenze che ci domandano ogni giorno d'esser adoperate; quindi io porto opinione che questo stesso progetto, ove non fosse altro che un primo passo in sulla via, della quale tutti dobbiamo desiderare di giungere al compimento, per ciò solo già si meriterebbe l'attenzione della Camera, e perciò io voto per la sua presa in considerazione.

DI REVEL. Il signor Valerio ha detto che non era tenuto a conoscere i lavori che erano stati fatti dall'antica Commissione del catasto, perchè nei tempi di segretezza non era obbligato di sapere quel che si operasse dal Governo.

Mi permetta l'onorevole preopinante di osservare che se in quei tempi di segretezza, in cui ebbi la direzione delle fi-

nanze, non vi era pubblicità, nel conto però reso di pubblica ragione ho fatto quanto meno vedere che, se regnò il segreto, almeno vi ebbe ordine e regolarità. Dirò poi relativamente alla istituzione delle scuole cui accenna lo stesso onorevole deputato Valerio, essere presto detto istituire una scuola, ma che prima bisogna sapere quali saranno gli studi, lo insegnamento, quali saranno i maestri, come saranno retribuiti, ed in che modo la scuola avrà luogo. Io dico che, se la Camera vuole sancire il principio, che sarà fatta una generale catastazione dello Stato, lo può fare; se vuol dire che cotesta catastazione sarà regolare, sarà efficace, lo può dire, ma quando si verrà a determinare il come si debba intraprendere, quali siano i principii che debbano presiedere a questa operazione, insomma concertare un'intera legge, io credo che sarà cosa molto difficile, se procede dalla iniziativa parlamentare.

Convengo che la Camera ha diritto di discutere e sancire tutti i progetti di legge; è questa una cosa su cui non si può muovere dubbio. Quando questi progetti le sono presentati, essa vi fa tutti i cambiamenti che crede opportuni; ma non credo che in questa materia vi possa essere alcun che di eseguibile dall'iniziativa della Camera, quando non si limiti a principii generali.

Quindi io mi oppongo alla presa in considerazione, perchè sarebbe questo un perder tempo inutilmente in mezzo ai molti lavori cui abbiamo a dar compimento.

VALERIO L. Il signor deputato Di Revel ha detto che le finanze erano negli anni trascorsi bene amministrate; io non ho detto nulla in contrario. Non lo niego e non l'affermo: non credo sia questo il tempo di discutere sulla più o meno buona amministrazione delle finanze, e mi astengo dal parlarne; ma il signor deputato Di Revel non ha provato che la Commissione del catasto, la quale è stata riunita per ben cinque anni, abbia date prove patenti di zelo. Io sono persuaso, poichè l'ha detto il signor deputato Di Revel, che questo zelo l'ha avuto; ma debbo ripetere che gli effetti ne sono stati modestamente nascosti, e certo il paese non ne ebbe la menoma cognizione.

Il signor Di Revel disse che per stabilire una scuola censuaria sono necessari regolamenti, ed è necessario di avere il personale, di conoscerlo, ecc. Ma per ciò appunto che è necessario un regolamento, conviene farvi sopra gli studi e le indagini opportune. Per ciò appunto che è necessario il ve-

dere se nel paese esiste il personale atto a formare questa scuola censuaria, per ciò appunto si fanno proposizioni di legge, si nominano Commissioni, le quali studiano e ci dicano se quello che è riconosciuto utile e necessario sia pure attuabile, e come possa attuarsi.

Se la scuola non sarà attuabile, la Commissione verrà a dirlo alla Camera, e la Camera sancirà la proposta della Commissione. Ma se la possibilità di attuare questa scuola verrà riconosciuta dalla Commissione nominata dal Parlamento, dopo presa comunicazione dei documenti che presenterà il signor generale Antonini, e dietro le comunicazioni che potrà anche avere dalla Commissione governativa, io non veggio motivo per cui (quand'anche la Commissione della Camera non potesse venire a capo di preparare una proposta di legge generale sul catasto) una scuola censuaria non venga prontamente stabilita.

Io credo perciò molto utile la proposta del generale Antonini, e chiedo che la Camera la prenda in considerazione.

La perdita di tempo su cui tanto si fonda l'onorevole deputato Di Revel non è tanta che non si trovino in numero sufficiente membri della Camera che vi possano consecrare il loro tempo; e del resto io credo che poche Commissioni dovranno dare risultato più utile come quello che viene richiesto dalla proposta dell'onorevole generale Antonini.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se la chiusura è appoggiata, la pongo ai voti.

(La chiusura è appoggiata e quindi approvata.)

Essendo adottata la chiusura della discussione generale, pongo ai voti la presa in considerazione di questo progetto.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta la presa in considerazione.)

Siccome non vi sarebbero per domani relazioni in pronto, si metteranno le relazioni per le petizioni, tanto più che è già molto tempo che di queste non ne sono più state fatte.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazioni di petizioni.